*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 126° — Numero 267

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 13 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVERTENZA

**In data odierna è pubblicato anche il n. 267-bis riservato alla Corte costituzionale**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CIRCOLARI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 13 NOVEMBRE 1985:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1985.

**Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale.**

**(6515)**

# LEGGI E DECRETI

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 ottobre 1985.

**Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il n. 8, cap. I, dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che detta norme sul condizionamento degli esplosivi;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche alle norme suindicate onde adeguare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa alla disciplina vigente in altri Stati;

Considerato che l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopracitato consente al Ministro dell'interno la facoltà di apportare variazioni ed aggiunte al detto allegato;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 20/2032 del 25 luglio 1985;

Decreta:

Il numero 8, del cap. I, dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

« Il confezionamento delle polveri da caccia e da mina deve essere fatto rispettivamente mediante:

*a*) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole, di idonea resistenza e perfetta tenuta, di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato che non possa essere attaccato dal contenuto né formare composti pericolosi per la stabilità delle polveri.

Sono ammesse anche scatole realizzate con combinazioni di due o più materiali sopramenzionati.

In ogni caso l'uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) è vietato.

Le confezioni delle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g 100, 250, 500 e 1000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non deve oltrepassare due centimetri di diametro;

*b*) per le polveri da mina o polverino non granito in recipienti di latta, con foro di diametro non superiore a quattro centimetri, aventi capacità massima di kg 10, ovvero anche in robusti sacchetti di carta da g 250, 500, 1000 e 3000 opportunamente confezionati, con le indicazioni, in ogni caso, della qualità e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove è ubicata la fabbrica.

Le polveri da caccia senza fumo e le polveri nere da caccia e da mina o polverino non granito, purché non destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a kg 30, anche in contenitori metallici, di legno, di cartone od in sacchi di tessuto fitto anche plasticato o gommato, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico addizionato di opportuno materiale antistatico. I sacchi sopra descritti devono a loro volta essere contenuti in un imballaggio esterno costituito da casse di legno o di cartone.

Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono essere confezionati anche in sacchi di laminato plastico, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, della capacità massima di kg 50 netti.

La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchi predetti, deve essere assicurata con etichette o fascette riproducenti uno speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante, che deve essere depositato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Divisione armi ed esplosivi, e presso le prefetture della Repubblica ».

Roma, addì 16 ottobre 1985

*Il Ministro*: SCALFARO

**(6536)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1985.

**Ampliamento della competenza territoriale della Cassa di risparmio di Roma per le operazioni di credito fondiario all'intero territorio della regione Lazio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale della Cassa di risparmio di Roma per le operazioni di credito fondiario è estesa all'intero territorio della regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1985

*Il Ministro*: GORIA

(6576)

DECRETO 7 novembre 1985.

**Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio a decorrere dal 1° novembre 1985.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 5 novembre 1985, protocollo n. 24750, dalla quale risulta una variazione dell'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100, per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore industriale, per il trimestre agosto-ottobre 1985, che ha comportato un aumento di punti 1;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività è stato di punti 1 per il trimestre agosto-ottobre 1985;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che per il punto rilevato per il trimestre agosto-ottobre 1985 è di L. 6.800 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, con decorrenza dal 1° novembre 1985, deve essere modificata in relazione al punto maturato nel trimestre agosto-ottobre 1985;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° novembre 1985 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 774.341.

Per l'anno 1985, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta in aggiunta alla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è di L. 725.941.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1985

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1985*
*Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 133*

**(6698)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1985.

**Approvazione di condizioni particolari di polizza e dell'estensione dei tassi di premio per le tariffe di rendita vitalizia differita in vigore, presentate dalla S.p.a. Fideuram vita, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 28 febbraio e 11 marzo 1985 della società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita in vigore, nonché le condizioni particolari di polizza;

Vista la nota in data 19 agosto 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita in vigore, e condizioni particolari di polizza, presentati dalla società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma:

tassi di premio in estensione delle tariffe nn. 48/52 - rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, con controassicurazione (uomini e donne), approvate con decreto ministeriale del 20 gennaio 1972;

tassi di premio in estensione delle tariffe nn. 46/50 - rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, senza controassicurazione (uomini e donne), approvata con decreto ministeriale del 20 gennaio 1972;

condizioni particolari di polizza da applicare a tariffe di rendita vitalizia differita, a premio annuo, per l'adeguamento annuale volontario del premio.

Roma, addì 15 ottobre 1985

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(6327)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

**Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri**

Mercoledì 6 novembre 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Issa Hassan Khayar, ambasciatore della Repubblica del Ciad, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 6 novembre 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Humberto Nigro Borbon, ambasciatore della Repubblica di Costa Rica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**(6607)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Terlano ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Terlano », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 17 giugno 1975, propone che al disciplinare di produzione siano apportate alcune modificazioni come nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette modificazioni al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Terlano »*

Si propone di sostituire l'art. 2 con il testo che segue:

Art 2. — La denominazione « Terlano » senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione di vitigni:

Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50 % e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e Muller Thurgau.

E' ammessa la presenza di altri vitigni purché ad uve bianche, raccomandate nella provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 50 %.

Si propone di sostituire l'art. 3 con il testo che segue:

Art. 3. — La denominazione « Terlano » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pinot bianco;
Chardonnay;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Sylvaner;
Muller Thurgau,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione di ognuno dei vini di cui al precedente comma è ammessa la correzione con uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10 % del totale.

Tali uve devono provenire da vitigni situati nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 4.

Il nome del vitigno deve essere indicato in etichetta al di sotto della denominazione di origine e in caratteri di dimensioni inferiori rispetto a quelli usati per la denominazione di origine stessa.

Si propone di sostituire il primo comma dell'art. 4, nonché il punto *a*) dello stesso articolo con il seguente testo:

Art. 4. — La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Terlano », in lingue tedesca « Terlaner », comprende:

il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesino, Nalles, Adriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati come segue:

*a*) Terlano, S. Genesio e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio), ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote 246, 245, 247. Taglia quindi Rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il passo denominato « Chiaro di Luna » fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona svolge ad est identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il Rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto Rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il Rio e S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega ad ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

Il punto *b*) dello stesso art. 4 resta immutato.

Art. 7. — Si propone di inserire, dopo la descrizione delle caratteristiche del « Terlano » Pinot bianco, il seguente comma relativo alle caratteristiche del « Terlano » Chardonnay, avente il seguente testo:

*Terlano Chardonnay:*

colore: grigio verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
gradazione minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 %;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Si propone di inserire, dopo l'art. 7, l'art. 7-*bis* con il seguente testo:

Art. 7-*bis*. — La denominazione di origine controllata « Terlano » ottenuta con i vitigni di cui al precedente art. 2 può essere utilizzata per designare il tipo spumante.

La zona di spumantizzazione dovrà coincidere con la zona in cui normalmente viene effettuata la vinificazione delle uve.

Lo spumante « Terlano » dovrà avere le seguenti caratteristiche:

spuma: fine, regolare, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: sapido, caratteristico;
gradazione alcolica minima alla produzione: gradi 10,5;
gradazione alcolica minima al consumo: gradi 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

(6579)

# AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

**Attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli, del raccolto 1984 e condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30;

Visti i regolamenti CEE riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti CEE n. 727/70, numero 1467/70, n. 1727/70, n. 1728/70, n. 327/71, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'articolo 3 le modalità per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1978, che stabilisce all'art. 2 il termine per la presentazione delle offerte di vendita di tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979;

Visti i prezzi di intervento derivato e le qualità di riferimento per il tabacco in colli del raccolto 1984 fissati con regolamento CEE n. 1029/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Considerato che occorre provvedere all'apertura dei magazzini di stoccaggio onde consentire all'organismo di intervento di accettare, con la massima sollecitudine, i tabacchi in colli del raccolto 1984 da conferire all'organismo medesimo;

Considerato che il comitato consultivo nazionale nella riunione del 1° ottobre 1985 ha approvato l'atto disciplinare concernente l'« Attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli del raccolto 1984 e condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori »;

Nella riunione del 10 ottobre 1985;

Ha deliberato

l'approvazione dell'atto disciplinare, concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia condizionato in colli del raccolto 1984 e le condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

Per l'espletamento delle operazioni di licitazione viene confermata, con apposito provvedimento, la commissione nominata con D.P.A. n. 194/T del 16 aprile 1985.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. *Il Ministro presidente*: ZURLO

## ATTO DISCIPLINARE

*concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia, condizionato in colli, del raccolto 1984.*

### *Capo I*

DISCIPLINA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO

#### Art. 1.

*Licitazione per l'affidamento del servizio di ammasso e conservazione*

1) L'ammasso dei tabacchi in colli da acquistare dall'organismo di intervento viene affidato mediante « licitazione privata » da indire a livello regionale nell'ambito dei centri di ammasso stabiliti nella specifica regolamentazione comunitaria.

La licitazione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel titolo II - sezione II del « Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato », approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare nell'art. 89, lettera *b*), mediante invio ai soggetti inscritti nell'albo degli assuntori dell'AIMA ed operanti nelle regioni interessate, di copia conforme all'originale del presente atto disciplinare, con invito agli stessi a restituirlo, munito della firma per accettazione, a corredo della scheda-offerta segreta contenente l'indicazione dei singoli compensi offerti quale miglioramento dei singoli compensi proposti come base d'asta dall'organismo di intervento, nella lettera di invito alla licitazione.

Per l'espletamento della licitazione viene seguito il metodo di cui all'art. 73, lettera *c*), del sopra citato « regolamento ».

2) La scheda-offerta presentata per la partecipazione alla licitazione, per essere presa in considerazione, deve:

*a*) essere compilata in carta legale ed indirizzata al Presidente dell'AIMA - Ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma;

*b*) pervenire, in piego sigillato, entro e non oltre le ore 14 del giorno precedente a quello in cui si tiene la licitazione; su tale piego deve essere apposta, all'esterno, in modo chiaro, l'indicazione: « offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e conservazione dei tabacchi in colli » specificando, altresì, il raccolto al quale si riferisce la licitazione. Detto piego deve essere spedito o consegnato racchiuso in altra busta indirizzata come precisato nella precedente lettera *a*);

*c*) essere integrata, a parte, della cauzione di partecipazione alla gara, per l'importo di lire trentamilioni; tale cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria, secondo il modello allegato 1 al presente disciplinare, ovvero mediante polizza fidejussoria costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

*d*) essere corredata, a parte, dei seguenti documenti in carta legale:

per le ditte commerciali: del certificato della camera di commercio, industria, artigianto ed agricoltura;

per le società od altre persone giuridiche:

1) dell'atto costitutivo e statuto;

2) del certificato della cancelleria del tribunale dal quale risulti:

che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;

che la persona che ha firmato la scheda-offerta di partecipazione alla licitazione ha la rappresentanza legale della società partecipante;

l'indicazione delle complete generalità e qualifiche delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare anche presso pubbliche amministrazioni in nome e per conto della società;

*e*) per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche:

1) di una dichiarazione sottoscritta dalla competente autorità attestante la possibilità di effettuare, nel magazzino offerto, disinfestazioni mediante gas tossici;

2) del modello GAP 2 allegato al presente atto disciplinare debitamente completato nella parte di competenza e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della ditta (allegato 2).

3) La scheda-offerta, per essere valida, deve:

*a*) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il nome, cognome, la qualifica, le generalità del legale rappresentante e la sede della impresa che presenta la scheda-offerta;

*b*) contenere le complete generalità del direttore tecnico ovvero la dichiarazione che l'impresa non si avvale di alcun direttore tecnico;

*c*) indicare l'ubicazione dello stabilimento offerto e contenere la dichiarazione che il concorrente ne ha la piena disponibilità;

*d*) indicare i singoli compensi offerti quale miglioramento dei singoli compensi proposti a base d'asta per l'espletamento delle operazioni da eseguire; i compensi offerti non devono essere, comunque, superiori ai compensi base di licitazione, mentre possono essere pari a quelli proposti;

*e*) non contenere cancellature, né soprascritte, né condizioni aggiuntive o riserve di sorta.

4) Non sono ammese offerte condizionate, per persone da nominare o riferentisi ad offerte di altri concorrenti.

5) Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

6) Sotto pena dell'incameramento della cauzione di partecipazione alla licitazione, l'offerta non è revocabile e vincola l'offerente sino alla decisione di aggiudicazione dell'AIMA.

7) Constatazione delle offerte e decisioni su di esse.

Nel giorno e all'ora stabiliti per la licitazione, si procede, presso la sede dell'AIMA-tabacco in via D. Galimberti n. 47, Roma, in seduta pubblica, allo spoglio delle offerte da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'AIMA.

Il presidente della commissione predetta enumera, e depone sul tavolo senza aprirle, le buste contenenti le offerte pervenute oltre il termine stabilito, le quali vengono escluse, senza aprirle, dalla licitazione.

La commissione apre i pieghi validamente presentati e ricevuti; formula, quindi, la graduatoria delle offerte riconosciute regolari, attribuendo un punteggio a ciascuna di esse secondo il seguente criterio:

*a*) viene attribuito 1 punto per ogni 100 lire di ribasso offerte su ciascuno dei compensi seguenti:

mano d'opera;

confezione e spedizione;

distruzione prodotto;

*b*) viene attribuito 1 punto per ogni 10 lire di ribasso offerte sui rimanenti compensi proposti dall'organismo di intervento.

L'autorità che presiede la seduta, sulla base del punteggio complessivo che risulta attribuito a ciascuna offerta, aggiudica la licitazione provvisoriamente, e sotto condizione del l'esito favorevole degli accertamenti previsti nel presente disciplinare, a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'organismo d'intervento.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiamo presentato la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede all'aggiudicazione secondo l'ordine prioritario indicato dall'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Nel caso in cui due o più soggetti che hanno presentato la stessa offerta appartengano allo stesso ordine di priorità si procede mediante licitazione tra questi, se presenti. Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta non siano tutti presenti o, se presenti, non vogliono migliorare l'offerta, l'aggiudicatario viene estratto a sorte.

L'aggiudicazione provvisoria ha luogo anche quando vi sia una sola offerta.

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria, il presidente della commissione di gara dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il segretario della commissione stende, quindi, in triplice originale ed in carta semplice, il «processo verbale di aggiudicazione provvisoria» in cui descrive le operazioni svolte, unendo al primo esemplare le offerte ricevute.

Tale verbale viene sottoscritto dall'autorità che ha presieduto la licitazione, dall'aggiudicatario che ne riceve un esemplare, se presente, dai membri della commissione e dal segretario.

Al predetto verbale viene allegata copia conforme all'originale del presente atto disciplinare.

Se l'aggiudicatario è assente gli viene notificata la decisione di aggiudicazione provvisoria con lettera del direttore dell'AIMA-tabacco.

L'aggiudicazione provvisoria ha l'effetto di obbligare l'aggiudicatario al compimento delle operazioni di cui al successivo art. 3 ed il processo verbale di aggiudicazione provvisoria integrato da copia conforme del presente «Atto» e dall'eventuale lettera di cui innanzi, costituisce testo integrale di offerta irrevocabile che diverrà contratto nel momento in cui all'aggiudicatario provvisorio sarà confermata l'aggiudicazione mediante lettera del direttore dell'AIMA-tabacco.

Per le offerte che non sono state prese in considerazione o non sono state accettate viene data immediata comunicazione agli offerenti con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla licitazione. La cauzione presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria viene svincolata all'atto della presentazione della cauzione prevista quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo che l'aggiudicatario non manifesti la volontà di tramutarla in garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, prevista al successivo art. 5. In tal caso l'istituto fidejubente dovrà rilasciare apposita attestazione secondo le istruzioni dell'AIMA-tabacco.

8) L'aggiudicatario ha l'obbligo di ricevere e conservare in magazzino tutti i quantitativi inviati dall'organismo di intervento, sino a completo esaurimento della capacità ricettiva indicata nell'albo degli assuntori, tenuto anche conto dei tabacchi dei raccolti precedenti già affidati per la conservazione. Esaurita la predetta capacità ricettiva l'organismo di intervento, per la conservazione dei tabacchi offerti all'intervento indice di volta in volta apposita licitazione, osservando la stessa procedura e gli stessi criteri sopra specificati.

Nel caso in cui rimanga soltanto un assuntore iscritto all'albo, per l'espletamento del servizio nella regione interessata, si procede a trattativa privata, assumendo a base della stessa la media dei compensi di aggiudicazione delle singole licitazioni esperite.

Si procede egualmente a trattativa privata nel caso in cui nell'albo degli assuntori dell'AIMA, per la regione interessata allo stoccaggio dei tabacchi, risulti iscritto soltanto un assuntore, salvo che l'AIMA-tabacco non accerti la convenienza per l'organismo di intervento a far introdurre i tabacchi per la conservazione, in un magazzino di altra regione risultante già aperto per il servizio di cui trattasi.

Art. 2.

*Accertamento della esatta capacità ricettiva dei magazzini*

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria della licitazione privata, l'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio procede all'accertamento della esatta capacità ricettiva del magazzino dell'aggiudicatario, tenuto conto dei tabacchi dei raccolti precedenti già affidati per la conservazione dall'organismo di intervento.

Art. 3.

*Obblighi dell'assuntore derivanti dall'aggiudicazione provvisoria*

L'aggiudicazione provvisoria del magazzino comporta l'obbligo, da parte dell'assuntore, di osservare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984 istitutivo dell'albo degli assuntori dell'AIMA, nonché quelle contenute nel presente atto disciplinare.

In particolare, l'assuntore deve consegnare all'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco, senza altro formale invito, entro e non oltre dieci giorni dalla stessa aggiudicazione provvisoria:

*a*) i documenti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7;

*b*) i documenti necessari per gli accertamenti obbligatori previsti dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e precisamente il certificato di residenza e lo stato di famiglia secondo quanto appresso specificato:

1) per le imprese individuali:

i certificati relativi al titolare ed al direttore tecnico dell'impresa, ove quest'ultimo sia persona diversa dal titolare;

2) per le società commerciali e per le cooperative:

se trattasi di società in nome collettivo: i certificati di tutti i componenti e del direttore tecnico;

se trattasi di società in accomandita semplice: i certificati di tutti gli accomandatari e del direttore tecnico;

se trattasi di altri tipi di società: i certificati relativi a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e quelli del direttore tecnico.

I documenti previsti dalla presente lettera *b*) possono essere allegati alla scheda-offerta da presentare per la partecipazione alla licitazione.

Tutti i documenti richiesti per l'ammissione alla licitazione devono essere in carta legale, od uso bollo debitamente regolarizzata ai sensi della legge sull'imposta di bollo, e devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricezione da parte dell'AIMA-tabacco, ovvero della spedizione se inviati a mezzo raccomandata A.R.

Art. 4.

*Valore attribuito al tabacco in foglia, condizionato in colli, ai fini della prestazione della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio di stoccaggio, nonché per la determinazione dei valori da indicare nelle polizze assicurative.*

Ai fini della prestazione della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione degli adempimenti a carico dell'assuntore, nonché per la determinazione dei valori da assicurare contro i rischi previsti dal presente atto disciplinare, il tabacco affidato per la conservazione viene valutato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Badischer Burley | L. | 7.000/kg |
| Badischer Geudertheimer | » | 6.700/ » |
| Havanna II C | » | 6.500/ » |
| Virgin D. | » | 6.500/ » |
| Bright | » | 5.500/ » |
| Kentucky-Moro di Cori-Salento | » | 6.000/ » |
| Resistente 142-Nostrano-Gojano | » | 6.500/ » |
| Burley-Maryland | » | 4.700/ » |
| Beneventano e Brasile | » | 4.000/ » |
| Xanty Yakà | » | 7.200/ » |
| Perustitza-Samsun | » | 6.300/ » |
| Erzegovina e Ibridi derivati | » | 5.700/ » |
| Round Tip-Sumatra-Scafati | » | 27.000/ » |

Art. 5.

*Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali*

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria l'assuntore deve depositare, presso l'ufficio céntrale per gli interventi nel settore del tabacco in via Duccio Galimberti n. 47, Roma, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente regolamentazione comunitaria, una cauzione di trenta milioni a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione. Tale cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria, secondo lo schema indicato nell'allegato 3. In ogni caso, la cauzione deve essere di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza e sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto nel verbale di aggiudicazione costituente contratto. La cauzione può essere, altresì, prestata mediante polizza assicurativa rilasciata da parte di istituti di assicurazione riconosciuti, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. L'accettazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria è subordinata al miglioramento, nella misura dell'uno per cento dei compensi di aggiudicazione.

Art. 6.

*Polizze assicurative*

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo di intervento, contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'AIMA, nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A): *a*) incendio, compresa l'azione del fulmine;

*b*) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

*c*) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

*d*) allagamento del magazzino, inondazioni e terremoti.

*B*): furto, primo rischio assoluto.

Pertanto, dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'assuntore è obbligato a presentare presso l'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco, entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria stessa, le seguenti polizze assicurative:

1) una polizza contro i rischi di cui alla sopra specificata lettera *A*), per un valore fisso di trecento milioni ed un valore flottante stabilito dall'AIMA-tabacco;

2) una polizza contro i rischi di cui alla sopra specificata lettera *B*) per un valore fisso di trenta milioni ed un valore flottante da stabilire dall'AIMA-tabacco.

Le polizze assicurative devono avere la durata minima di due anni.

Le date di pagamento dei premi dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza, rilasciati dalle compagnie assicuratrici, nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, e da consegnarsi in originale all'AIMA-tabacco.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando, altresì, le polizze stesse a favore dell'AIMA-tabacco, nonché obbligandosi:

*a*) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

*b*) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

*c*) a pagare direttamente all'AIMA-tabacco gli importi delle liquidazioni degli indennizzi dei sinistri;

*d*) a notificare tempestivamente all'AIMA-tabacco, quale istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la ragione o denominazione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato) l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

*e*) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'AIMA-tabacco e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

*f*) a rimborsare all'AIMA-tabacco, in caso di sinistro, il valore corrispondente a quello assicurato per il quantitativo di tabacco acquistato che sia rimasto danneggiato o distrutto;

*g*) a garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti, su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, delle copie delle bollette di carico e scarico consegnategli dall'AIMA-tabacco le quali fanno fede, a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni in esse documentate.

Art. 7.

*Spese contrattuali*

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al rapporto contrattuale sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 16-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali spese vengono versate dal contraente con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790.

L'attestato del versamento, da consegnarsi entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, sarà allegato al verbale di aggiudicazione provvisoria che costituisce, dopo la conferma della aggiudicazione stessa, contratto a tutti gli effetti.

Art. 8.

*Conferma dell'aggiudicazione*

Constatata la regolarità dei documenti ricevuti dopo l'aggiudicazione provvisoria e ricevuto l'esito favorevole dell'accertamento di cui al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, il direttore dell'AIMA-tabacco conferma l'aggiudicazione della licitazione effettuata provvisoriamente dalla apposita commissione.

La lettera di conferma dell'aggiudicazione viene consegnata a mano, previo rilascio di ricevuta della stessa, datata e firmata dall'aggiudicatario.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria viene, quindi, integrato della lettera di conferma dell'aggiudicazione in copia conforme all'originale, nonché di copia conforme all'originale della delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene approvato il presente atto disciplinare, corredata del disciplinare medesimo, per costituire, a tutti gli effetti, «contratto di affidamento del servizio di ammasso del tabacco in colli».

La durata del predetto contratto è fissata in tre anni.

Qualora, alla scadenza del suddetto contratto siano ancora giacenti in magazzino i tabacchi affidati per la conservazione, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione tacita del servizio per altri due anni dalla data di scadenza del contratto, ovvero sino a completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino se ciò si verifica entro tale biennio.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore è obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'assuntore non può cedere ad altri, né in tutto, né in parte, la gestione del servizio, né subappaltarla.

Qualora, dopo l'aggiudicazione sopravvengano modificazioni delle norme che regolano il servizio di cui trattasi, siano esse comunitarie o nazionali, tali da modificare le condizioni del presente disciplinare, l'assuntore è obbligato ad osservarle in conformità delle istruzioni che riceverà in proposito dall'AIMA-tabacco, salva la facoltà di quest'ultima di procedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco da parte dell'assuntore all'AIMA.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino in cui risulta affidato per la conservazione, dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e, comunque, con preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'AIMA-tabacco.

Con la ricezione della lettera di conferma della aggiudicazione, l'assuntore è obbligato ad accettare, definitivamente, come definitivamente accetta con la sottoscrizione di tutti gli atti costituenti contratto, tutte le condizioni contenute nel presente atto disciplinare.

Le operazioni di immissione del tabacco nel magazzino dell'aggiudicatario possono aver luogo soltanto dopo la sottoscrizione degli atti costituenti contratto e, comunque, non prima dell'avvenuto accertamento della regolarità di tutti i documenti previsti per la cauzione e le assicurazioni obbligatorie, nonché per la certificazione delle spese contrattuali.

L'assuntore ha l'obbligo di tenere costantemente informati gli istituti fidejubenti ed assicuratori sul valore del tabacco affidato per la conservazione ed il cui ammontare è determinato in applicazione dell'art. 4 del presente disciplinare.

Egli dovrà presentare all'AIMA-tabacco, al più presto, e comunque non oltre venti giorni della data di ultimazione delle operazioni di introduzione dei tabacchi in magazzino, una cauzione integrativa di quella indicata nel precedente art. 5, in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente al venti per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato e determinato applicando ai quantitativi delle singole varietà i valori indicati nel precedente art. 4.

In caso di conferimento all'intervento di numerose partite di tabacco che comportino il prolungarsi delle operazioni di immagazzinamento, l'AIMA-tabacco può disporre più adeguamenti alla cauzione originaria, secondo le circostanze ed inviando apposito invito scritto all'assuntore, assegnando un termine per adempiere, di volta in volta.

Il valore flottante della polizza assicurativa di cui al secondo comma, punto 2), del precedente art. 6 deve sempre corrispondere al dieci per cento del valore della polizza flottante di cui al secondo comma, punto 1), dello stesso art. 6, in modo tale che il valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera *B*), corrisponda sempre al dieci per cento del valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera *A*).

La puntualità e la regolarità dei suddetti documenti deve essere preventivamente verificata dall'assuntore, al fine di prevenire ed evitare l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 9, per inosservanza dei termini di presentazione dei documenti stabiliti nel presente disciplinare o fissati dall'AIMA-tabacco.

Il valore complessivo indicato nei documenti cauzionali ed assicurativi potrà essere ridotto, su richiesta dell'assuntore e previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, in modo tale che risulti sempre garantito ed assicurato, nei valori ottenibili con le procedure previste, il tabacco giacente in magazzino.

Lo svincolo degli atti fidejussori ed assicurativi potrà avvenire non appena l'intero quantitativo affidato per la conservazione risulti riconsegnato all'AIMA-tabacco e, comunque, previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, al quale spetta constatare e dichiarare la regolarità del servizio effettuato.

Art. 9.

*Penalità*

Il superamento del termine di dieci giorni fissato al precedente art. 3 per la presentazione dei documenti, dopo l'aggiudicazione provvisoria, comporta la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

In tal caso l'AIMA-tabacco provvede ad incamerare la cauzione di partecipazione alla gara.

All'aggiudicatario dichiarato decaduto subentra il migliore offerente risultante dalla graduatoria riportata nel verbale di aggiudicazione provvisoria.

Per ogni giorno di ritardo nella prestazione delle cauzioni integrative, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'asssuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino che risulta scoperto da cauzione. Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell'ultima bolletta definitiva di carico da parte dell'AIMA-tabacco con la data della ricezione della cauzione integrativa da parte dell'AIMA-tabacco stessa.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino per il quale viene sospesa la copertura assicurativa. A tal fine fa fede la data di quietanza del premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

La penalità di cui al primo e terzo comma sono cumulabili.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento all'AIMA-tabacco, dei danni o di eventuali diminuzioni di valore del tabacco affidato in custodia, per qualsiasi causa avvenuti che siano rilevati dai periti dell'AIMA-tabacco alla presenza dell'assuntore e che non siano, in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, rimborsati da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Resta comunque salva la facoltà dell'AIMA-tabacco, in caso di inosservanza per qualsivoglia motivo degli obblighi contrattuali, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del contratto, foro unico competente è quello di Roma.

Art. 10.

*Locali e attrezzature indispensabili*
*per l'espletamento del servizio di stoccaggio*

L'assuntore è tenuto ad impiegare nel magazzino di ammasso, e nell'ambito della capacità ricettiva indicata nell'albo degli assuntori dell'AIMA, quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locali idonei alla perizia ed alla conservazione dei tabacchi in colli;

2) locali, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno venti metri quadrati, da tenere permanentemente a disposizione dell'AIMA-tabacco e da utilizzare stabilmente dal funzionario della predetta Azienda preposto al controllo;

4) locale/i idoneo/i ad isolare i campioni secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco;

5) locale per deposito di materiali e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchio/i idoneo/i regolarmente verificato/i dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco;

7) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco;

8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura dei colli;

9) calibratore per risagomatura di ballette deformate, in caso di affidamento di tabacchi levantini;

10) apparecchio per la determinazione dell'umidità dei tipi prescritti dalla regolamentazione CEE;

11) termometri ed igrometri necessari per ambienti industriali, secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco;

12) apparecchiatura completa per la corretta irrorazione e nebulizzazione dei disinfestanti se a tali operazioni provvede direttamente l'assuntore;

13) catturatore/i luminoso/i di insetti, secondo le istruzioni AIMA-tabacco;

14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari, se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari, se agli stessi provvede l'assuntore;

16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali;

18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

19) tavole e telai in legno o altro materiale isolante per la formazione di pedane isolanti sopra cui si procede alla stivatura delle balle e delle ballette;

20) attrezzature antincendio;

21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'AIMA-tabacco;

22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere, in generale, tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonché la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

I locali situati nel magazzino offerto dall'assuntore e per il quale viene stipulato apposito contratto di ammasso possono contenere, sino alla capacità iscritta nell'albo degli assuntori, soltanto i tabacchi oggetto del contratto stesso con esclusione di qualsiasi altro prodotto o materiale non pertinenti al servizio affidato, sino a completa uscita del tabacco dal magazzino di ammasso.

Nel caso in cui, per effetto delle spedizioni disposte dall'AIMA-tabacco, dovesse rimanere in magazzino una esigua entità di tabacco, l'eventuale utilizzazione dei locali resi liberi dal prodotto dovrà essere sempre autorizzata o sanzionata dal direttore dell'AIMA-tabacco, previa adozione delle iniziative indispensabili a garantire la regolare prosecuzione del servizio, ai fini della perfetta conservazione del prodotto. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di parziale utilizzazione del complesso offerto dall'assuntore. Per la predetta quantità residua restano valide tutte le clausole contrattuali sino al totale esaurimento delle giacenze.

Ove l'entità dei materiali e delle attrezzature non sia specificatamente stabilita deve intendersi che essa viene indicata di volta in volta dall'AIMA-tabacco, ai fini dello svolgimento regolare del servizio di ammasso, in relazione ai quantitativi di tabacco da affidare per la conservazione in ciascun magazzino.

### Art. 11.

*Obbligazioni generali dell'assuntore del servizio di stoccaggio*

L'assuntore del servizio di stoccaggio deve provvedere con propria organizzazione e a proprio rischio, alle operazioni di ricevimento, introduzione, consegna e spedizione, approntamento lotti, formazione e spedizione campioni, conservazione, compresi rivolgimenti e trattamenti antiparassitari anche preventivi, esecuzione lavori indicati dall'AIMA-tabacco e di quanto altro necessario alla conservazione del prodotto, secondo le migliori regole tecniche ponendo, quindi, a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, i materiali necessari, l'energia elettrica, in modo da consentire l'esecuzione dei lavori richiesti ed evitare perdite, cali avarie, nonché per mantenere la pulizia in tutti i locali.

L'assuntore risponde verso l'AIMA-tabacco della quantità di tabacco preso in carico, delle qualità, delle caratteristiche e dello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile; egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato, nonché della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione degli adempimenti necessari, compresi e i trattamenti che la buona tecnica suggerisce, per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'AIMA od all'acquirente designato dall'AIMA stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'AIMA-tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e, comunque, scadimento di valore e/o diminuzione di quantità di tabacco in carico e ad indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'AIMA, e le masse e stive dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alle varietà ed alla qualità ed essere disposte in non più di 6/7 piani per le botti, 6/7 per le ballette e 5/6 per le balle.

Ove, nella formazione delle masse e stive siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esso, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Inoltre, l'assuntore deve provvedere alla:

1) formazione delle stive in conformità delle indicazioni dell'AIMA-tabacco, per ottenere lotti omogenei e consentire accessibilità alle masse dei colli per l'esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese quelle per la disinfestazione da tarlo, esame colli e controlli vari.

Le stive dei colli devono essere formate e tenute separate in rapporto alla varietà, qualità e provenienza;

2) istituzione:

*a*) di due « registri di carico e scarico », uno provvisorio e l'altro definitivo, distintamente per ciascuna varietà, costantemente aggiornati di tutti i movimenti di entrata ed uscita, da esibire, in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'AIMA-tabacco;

*b*) di un registro per la descrizione dei lavori autorizzati o sanzionati, con la firma del funzionario dell'AIMA-tabacco competente per territorio, con l'annotazione degli estremi della lettera di ordinazione o sanzione dell'AIMA-tabacco; i rivolgimenti obbligatori e quelli ulteriori necessari devono essere registrati distintamente;

*c*) di un registro di campioni nel quale sono indicati i colli prelevati e sigillati, a titolo di campione di qualità, dalle masse consegnate all'assuntore. Essi saranno depositati in apposito locale del magazzino chiusi e piombati dall'AIMA-tabacco;

3) trasmissione all'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio, entro il giorno 5 di ciascun mese, per posta e per plico spedito per raccomandata di:

*a*) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese, vistati dal funzionario dell'AIMA-tabacco competente per territorio;

*b*) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenuti nel mese precedente, vistati dal competente funzionario dell'AIMA-tabacco;

c) situazione del movimento di magazzino verificatasi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre, secondo le indicazioni fornite dall'AIMA.

I modelli dei registri e dei fogli dei registri stessi, nonché i modelli delle distinte dei pesi del tabacco, saranno forniti dall'AIMA-tabacco, perché l'assuntore possa provvedere a sue spese alla loro stampa. I registri di cui sopra dovranno essere preventivamente rimessi, prima della loro autorizzazione, agli uffici periferici AIMA-tabacco competenti, per la loro vidimazione, mediante bollo e firma in tutti i fogli, da parte del capo dell'ufficio periferico competente.

L'assuntore ha, inoltre, l'obbligo di assistere alle operazioni di perizia del prodotto in stoccaggio provvisorio, anche a mezzo di proprio procuratore, in modo tale che egli, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna del prodotto, non possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni del tabacco affidato o di qualsiasi elemento o circostanza riferita a tale prodotto, in particolar modo per quanto attiene alla buona conservazione e all'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Il capo centro di controllo AIMA-tabacco competente per territorio è tenuto comunque a verificare l'osservanza degli obblighi dell'assuntore previsti dal presente articolo e a controllare e firmare le risultanze dei registri più sopra indicati e a verificare la loro puntuale trasmissione all'organo competente, nonché a segnalare immediatamente al capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente eventuali inadempienze, irregolarità e ritardi riscontrati nell'esecuzione del servizio di stoccaggio da parte dell'assuntore.

I quantitativi di tabacco in entrata ed in uscita dal magazzino, per qualunque causa avvenuti, devono risultare sempre annotati, caricati e scaricati giornalmente nei diversi registri previsti e devono essere sempre contabilizzati con riferimento al giorno in cui il movimento di magazzino si è verificato.

Per la registrazione dei lavori si applica quanto previsto dall'ultimo comma dei successivi articoli 13 e 14.

Art. 12.

*Adempimenti dell'AIMA-tabacco connessi con l'introduzione in magazzino e l'acquisto del tabacco in colli*

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'AIMA-tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore o di un suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;

2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;

3) l'integrità dei colli e degli imballaggi.

Effettuati tali adempimenti il funzionario AIMA emette « bolletta provvisoria » di carico distintamente per varietà e per offerente, specificando il numero dei colli e il peso lordo ricevuto, distintamente per grado di qualità.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito, emessa dal funzionario AIMA.

La tara ed il peso netto sono determinati dalla commissione di perizia in conformità di quanto previsto dal successivo art. 24.

In tale sede, non appena espletate le operazioni di perizia, verranno redatte, per varietà ed offerente le « bollette definitive » di carico ed i « verbali di consegna » del tabacco in colli all'assuntore.

Art. 13.

*Identificazione degli adempimenti specifici che l'assuntore è tenuto ad assolvere, distintamente a spese dell'offerente-venditore, e a spese dell'organismo di intervento.*

A) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti a spese del venditore:

1) esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o dal vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle;

2) lavori di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo con legatura e ricucitura del telo di rivestimento, nel caso di balle o ballette; eventuale distruzione di materiale non accettabile;

3) trasporto dei colli, pesati e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'AIMA-tabacco, ovvero che venga ritirato dal venditore in dipendenza di revoca, parziale o totale, dell'offerta all'intervento;

4) lavori di disistivaggio, trasporto e carico sull'automezzo, o sul vagone, del tabacco non accettato dall'AIMA-tabacco, oppure ritirato dal venditore;

5) conservazione del tabacco in giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale, del tabacco offerto, dal conferente, all'ammasso.

B) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti, il cui compenso è a carico dell'organismo di intervento:

1) lavori connessi con l'entrata dei prodotti in magazzino, quale trasporto dei colli pesati dal piano di bilancio alla stiva e stivatura; trasporti dei colli esaminati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti ed in ogni caso adottando tutti gli accorgimenti per evitare il contatto diretto dei colli col pavimento;

2) lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, quali:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi, o doghe, rotti o deteriorati durante la giacenza in magazzino, con cucitura integrale dei teli di rivestimento se trattasi di balle o ballette; marcatura dei colli ed eventuale applicazione di nuove etichette secondo le disposizioni che verranno date dall'AIMA-tabacco,

c) trasporto dei colli da spedire, dopo il prelevamento dalle stive, al piano di bilancia, pesatura, con compilazione delle relative distinte dei pesi in almeno otto copie, sotto controllo AIMA;

d) carico dei colli in uscita, su veicoli alla porta del magazzino, ovvero eventuale stivaggio dei colli stessi, dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che, di conseguenza, può anche avvenire in un secondo tempo, sempre sotto controllo amministrativo AIMA e a carico dell'assuntore;

3) lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino e cioè la cucitura integrale di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa all'idonea sistemazione dei colli, ai fini della spedizione;

4) mantenimento del tabacco in giacenza nel magazzino e lavori ad esso connessi, comportanti la messa a disposizione e l'impiego dei locali, attrezzature e materiali per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per le balle al fine di regolare e, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura, nonché la marcatura dei colli dopo le operazioni di presa in carico definitivo;

5) l'esecuzione delle seguenti prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-tabacco stessa quali:

a) esame completo dei colli con l'impiego del personale, dei materiali e degli attrezzi necessari al fine della classifica, o per l'esame del prodotto in occasione di vendita, di visita di controllo da parte dell'AIMA, prelevamento ed esposizione di campioni.

Detto esame comporta:

per le botti, il prelevamento dalle stive, trasporto al locale di visita e di esposizione, schiodatura ed apertura dell'involucro, spacco per l'esame del prodotto in almeno tre sezioni del cilindro, chiusura, ripesatura se necessaria, riparazione di doghe eventualmente rotte e ricollocazione della botte nella stiva;

per il tabacco in balle, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

per il tabacco in ballette, il prelevamento e la ricollocazione nella masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, la slegatura e rilegatura dei bustini, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

*b*) visita ed esame semplificato dei colli, relativamente a prodotti già disistivati, distesi ed aperti, compresa la chiusura e la ricollocazione nelle masse;

*c*) trattamenti antiparassitari mediante:

1) irrorazione e nebulizzazione per la lotta preventiva antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari, preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco,

2) trattamento con fumiganti a gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25° C): « Fhostoxin » od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco, con l'impiego di una tavoletta per ogni metro cubo di locale.

L'assuntore s'impegna ad affidare, a propria cura, spesa e rischio, l'espletamento delle operazioni per la lotta antitarlo, con gas tossici, a primaria ditta, specializzata del settore, e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano l'impiego di tali sostanze;

*d*) disfacimento e ricostituzione di masse di colli con prelevamento di botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esami colli od altro, non specificatamente indicate in precedenza, oltre ai due rivolgimenti obbligatori previsti soltanto per le balle e le ballette e per i quali il compenso è compreso in quello spettante per la giacenza;

*e*) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati da effettuare anche in occasione di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti affidati;

*f*) confezione, spedizione in Italia o all'estero di campioni di tabacco di almeno 2 kg preparati dall'AIMA-tabacco;

*g*) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio del l'AIMA-tabacco, sia da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa che per prodotti condizionati in colli.

Le autorizzazioni ad eseguire i lavori sopra specificati, ovvero le richieste a tal fine avanzate dall'assuntore e regolarmente autorizzate, nonché eventuali sanzioni di lavori eseguiti d'urgenza, dovranno sempre essere allegate al foglio di registro lavori di cui al precedente art. 11, punto 2), lettera *b*), da inviarsi per la liquidazione dei compensi relativi. I lavori eseguiti devono essere indicati analiticamente per ciascun giorno nell'apposito registro dei lavori.

Art. 14.

*Compensi spettanti all'assuntore*

*A*) All'assuntore spettano i seguenti compensi, a carico dell'offerente-venditore, IVA esclusa, distintamente per botti-scatole, balle, ballette e balle sub-tropicali:

1) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori connessi con l'entrata e gli altri specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 1);

2) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori di trasporto, con prelevamento dei colli pesati e prescelti per la perizia e gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 2);

3) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per le operazioni di trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia e tutti gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 3);

4) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per disistivaggio e tutti gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 4);

5) un compenso forfettario in lire per quintale netto/giorno di tabacco, per la giacenza in magazzino, compresi i lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 5).

*B*) All'assuntore competono i seguenti compensi, IVA esclusa, distintamente per botti/scatole, balle, ballette e balle subtropicali, a carico dell'organismo di intervento:

1) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino e precisati al precedente art. 13, lettera *B*), punto 1), un compenso forfettario in lire per ogni quintale di prodotto entrato in magazzino;

2) per i lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 2), un compenso in lire per ogni quintale netto di prodotto uscito dal magazzino;

3) per lavori supplementari per l'uscita del tabacco dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 3), un compenso forfettario in lire per ogni quintale netto uscito dal magazzino;

4) per la conservazione del tabacco in giacenza in magazzino ed i lavori connessi alla giacenza stessa, precisati all'art. 13, lettera *B*), punto 4), un compenso forfettario in lire per mese e per quintale netto di giacenza del prodotto, calcolato in ragione di 1/365° (un trecentosessantacinquesimo) dell'importo annuo, per ogni giorno di effettiva giacenza del prodotto, per la messa a disposizione e per l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materiale, per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, come stabilito dall'atto disciplinare, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per quelli condizionati in balle, nonché per l'apposizione dei timbri di cui al successivo art. 24;

5) per l'esecuzione delle prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-tabacco o proposte dall'assuntore ed accettate dalla stessa AIMA-tabacco, specificate all'art. 13, lettera *B*), punto 5), lettere da *a*) a *g*), il compenso appresso specificato per le prestazioni effettivamente rese:

*a*) per esame completo dei colli ed operazioni ad esso connesse, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco esaminato;

*b*) per visita ed esame colli semplificato effettuati nei confronti di prodotti già disistivati, distesi ed aperti e quanto altro connesso, per ogni quintale netto di tabacco, un compenso in lire per quintale;

*c*) per trattamenti antiparassitari:

1) per irrorazione e nebulizzazione per lotta antitarlo un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco giacente nei locali trattati con prodotti a base di Malathion, Piretro ed altri similari preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco;

2) per trattamento lotta antitarlo con fumiganti e gas (temperatura interna dei colli da 15 a 25 gradi centigradi), Phostoxin od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato preventivamente accettato dall'AIMA-tabacco, con impiego di una tavoletta da grammi tre, con sviluppo di grammi uno di idrogeno fosforato, un compenso in lire per ogni metro cubo di locale trattato, per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per metro cubo di locale trattato, considerando nella determinazione del volume una altezza massima di metri sette per il prodotto in botti e metri quattro per gli altri condizionamenti, restando inteso che altezze superiori e conseguente aumento della cubicità resteranno, nella determinazione del compenso, a carico dell'offerente.

Le spese per i trattamenti antitarlo saranno anticipate dall'assuntore, a cui verranno poi rimborsate dall'AIMA-tabacco. Tale rimborso è condizionato, per i trattamenti di cui allo art. 13, lettera *c*), punto 5), alla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa che ha proceduto alla disinfestazione, attestante l'avvenuto pagamento, da parte dell'assuntore, delle prestazioni attinenti la disinfestazione stessa;

*d*) per il disfacimento e la ricostituzione di masse di colli, comportanti per le balle e per le ballette anche il rivolgimento in aggiunta a quelli obbligatori il cui compenso è compreso in quello spettante per la giacenza, un compenso in lire per quintale netto di tabacco;

*e*) per prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati, ma preventivamente autorizzati dall'AIMA-tabacco, un compenso in lire per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale e di qualunque genere, che resta a completo carico dell'assuntore;

f) per confezione e spedizione in Italia ed all'estero di campioni di tabacco, un compenso in lire per ogni campione preparato dall'AIMA-tabacco e spedito, fino a kg 2, oltre il rimborso delle spese postali, previa presentazione da parte dell'assuntore dei documenti giustificativi della spesa;

g) per asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-tabacco, sia da distruggere sia per prodotti alla rinfusa che per quelli condizionati in colli, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco distrutto, esclusi i casi in cui la distruzione stessa sia resa necessaria in conseguenza di incuria, negligenza o colpa dell'assuntore del servizio.

L'« esame completo dei colli » deve essere contabilizzato nel giorno in cui i colli esaminati vengono chiusi, fermo restando che nel « registro dei lavori » il numero dei colli ed il relativo peso devono essere registrati giornalmente, distinguendo i colli aperti per essere esaminati da quelli esaminati che vengono chiusi.

Art. 15.

*Potestà dell'AIMA-tabacco*

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste a carico dell'assuntore e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'AIMA-tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio, al fine di accertare lo stato di conservazione del tabacco ammassato, di prelevare e ritirare campioni, di verificare la varietà, le qualità ed il peso dei tabacchi affidati in custodia, nonché di ritirare in tutto od in parte il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto.

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità del verificarsi di danni o avarie. L'assuntore ha il dovere di mettere a disposizione il personale ed i mezzi richiesti dai funzionari in ispezione o incaricati del controllo. Eventuali deficienze rilevate in sede di controllo dovranno essere sanate immediatamente su semplice richiesta dell'AIMA-tabacco.

L'assuntore deve assicurare l'accesso al magazzino ai funzionari AIMA ed alle persone al seguito degli stessi, durante il normale orario di lavoro, e l'inosservanza di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'AIMA dovesse rilevare l'esistenza di danni e/o avarie, essa avrà il diritto di chiederne il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'AIMA avrà il diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'ufficio centrale dell'AIMA-tabacco di esercitare ispezioni e verifiche tecniche e amministrative dirette, senza preavviso.

I capi servizio AIMA-tabacco verificano, periodicamente, che il servizio di stoccaggio venga espletato nell'osservanza delle norme e condizioni previste dal presente atto disciplinare, adottando le necessarie iniziative idonee per garantire, in particolare, la buona conservazione del prodotto, non esclusa, quindi, la chiusura fiscale dei magazzini se ritenuta opportuna durante l'espletamento delle verifiche del caso.

Durante il periodo di efficacia del contratto l'AIMA-tabacco per motivi di urgenza può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte, rimaste aggiudicatarie del servizio di stoccaggio del tabacco della stessa annata di produzione.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari, per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di trasferimento disposto per intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilità del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cessano le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco in colli all'AIMA-tabacco da parte dell'assuntore.

Art. 16.

*Cali di giacenza*

L'AIMA-tabacco ha il diritto di verificare in qualsiasi momento la consistenza dei tabacchi in magazzino, anche al fine di controllare che il calo di giacenza venga contenuto nei limiti annualmente ammessi.

L'assuntore ha il diritto-dovere di presenziare a tali operazioni.

Al termine del servizio di stoccaggio l'AIMA-tabacco provvede a verificare il calo complessivo finale di giacenza, accertando che lo stesso rientri in quello massimo stabilito dalla normativa comunitaria, raffrontando il peso netto stabilito all'entrata con quello accertato all'uscita e rapportando il grado di umidità risultato al controllo in uscita con quello previsto dalla regolamentazione vigente in materia.

Per i cali di tabacco riscontrati all'uscita e contenuti nei limiti massimi tollerati, nulla è dovuto dall'assuntore all'AIMA-tabacco.

Nessun compenso integrativo è, peraltro, dovuto all'assuntore per eventuali eccedenze di tabacco riscontrate all'uscita, rispetto al quantitativo accertato all'entrata.

Qualora il calo di giacenza dovesse superare il calo massimo consentito, l'assuntore deve rimborsare all'AIMA-tabacco, per il peso mancante, il prezzo delle varietà, relativo alle quantità e qualità acquistate e pagate al conferente dall'AIMA-tabacco medesima.

I cali di giacenza applicabili sono quelli previsti dal regolamento CEE n. 638/74 della commissione del 20 marzo 1974 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

*Danni al tabacco in colli*

Eventuali danni al tabacco in colli rilevati dall'AIMA-tabacco e dovuti ad avaria o a qualunque altra causa sono valutati in base a perizia eseguita dall'AIMA-tabacco, alla presenza dell'assuntore.

Il valore del danno in tal modo determinato sarà trattenuto all'assuntore stesso sulle competenze rimaste insolute, senza che occorra intimazione o condanna giudiziale, sempreché l'assuntore non provveda al versamento di tale valore all'AIMA-tabacco, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'assuntore è tenuto, comunque, a rimborsare all'AIMA-tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, accertata dai periti della stessa Azienda e che, per qualsivoglia ragione o causa, non sia immediatamente rimborsata da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

E', inoltre, data facoltà all'AIMA-tabacco di avvalersi della cauzione prestata dall'assuntore.

Art. 18.

*Revisione dei compensi contrattuali*

La misura dei compensi di cui al precedente art. 14 potrà essere rideterminata dalle parti per mezzo di corrispondenza (art. 17 della legge e n. 101 del regolamento di contabilità generale dello Stato) dopo il secondo anno di esecuzione del contratto e sempreché si siano verificate variazioni apprezzabili, comunque superiori al 20% del costo della manodopera e degli oneri previdenziali.

In ogni caso, la revisione dei prezzi decorre dall'inizio del terzo anno di esecuzione del contratto.

L'istanza di revisione dei compensi deve pervenire all'ufficio centrale dell'AIMA-tabacco entro trenta giorni dalla data di scadenza del primo biennio di esecuzione del contratto.

Per la validità dell'istanza di revisione fa fede la data di assunzione a protocollo della suddetta istanza, da parte della AIMA-tabacco; pertanto, non sono ammessi reclami per le istanze non pervenute, o pervenute in ritardo.

L'AIMA-tabacco, accertato che l'istanza di revisione dei compensi sia pervenuta entro i termini previsti, può procedere alla trattativa per la rideterminazione dei compensi stessi, assumendo a riferimento a tal fine, i massimali dei compensi aggiornati e approvati dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle compatibilità e disponibilità finanziarie.

**Art. 19.**

*Pagamento dei compensi all'assuntore*

I compensi all'assuntore saranno corrisposti all'AIMA-tabacco alla fine di ciascun esercizio finanziario, ovvero dopo integrale uscita del prodotto dal magazzino, previa presentazione di regolare fattura e sempreché il servizio sia stato reso regolarmente.

La fattura deve essere accompagnata da attestazione, del capo ufficio periferico competente, sulla regolarità del servizio svolto.

Il pagamento dei compensi spettanti sarà effettuato mediante ordinativo diretto intestato a nome dell'assuntore, a carico del quale sono tutte le imposte e tasse dovute.

*Capo II*

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ACQUISTO DEI TABACCHI IN COLLI

Art. 20.

*Modalità relative alla presentazione delle offerte di tabacco in foglia, condizionato in colli, all'organismo di intervento*

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli deve essere presentata o comunque pervenire direttamente all'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

*a*) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) ed indirizzo dell'offerente;

*b*) varietà e qualità del tabacco;

*c*) peso netto;

*d*) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

*e*) luogo ed anno di raccolta del tabacco in foglia;

*f*) luogo di prima trasformazione e tipo di condizionamento in colli;

*g*) magazzino di ammasso AIMA scelto tra i tre centri più vicini al luogo nel quale il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;

*h*) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

*i*) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato dalla vigente regolamentazione e che sarà consegnato immune da insetti vivi e comunque nelle condizioni che possa essere assicurata la buona conservazione;

*l*) dichiarazione con cui l'offerente, con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna, s'impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'AIMA dovessero ritenersi necessarie;

*m*) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nell'atto disciplinare del tabacco in colli in causa;

*n*) dichiarazione d'impegno a corrispondere all'assuntore, al più presto, l'importo delle spese indicate all'art. 14, lettera *A*) dell'atto disciplinare, nella consapevolezza che il proprio tabacco conferito all'intervento potrà essere pagato dall'AIMA-tabacco soltanto dopo che il conferente abbia fornito la prova di aver assolto tale impegno.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2.000 per tutte le varietà.

Sino al momento dell'acquisto, l'offerta può essere ridotta o revocata. In tal caso le spese sostenute dall'assuntore devono essere rimborsate dall'offerente.

Ove risultino già presentate offerte di tabacco all'organismo d'intervento, al momento della pubblicazione del presente disciplinare, esse, ove, necessario, possono essere perfezionate in conformità delle prescrizioni contenute nel presente articolo, su richiesta degli uffici periferici AIMA-tabacco competenti.

Art. 21.

*Accertamento dell'ammissibilità all'intervento del tabacco in colli*

Ricevuta l'offerta di tabacco in colli all'intervento, il capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio accerta la sussistenza, nella offerta stessa, delle indicazioni di cui al precedente art. 20, disponendo, eventualmente, per la integrazione della stessa. Egli verifica, quindi, l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

*a*) siano in produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1979;

*b*) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e la qualità corrispondenti;

*c*) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo ed accertata al momento dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

Il predetto ufficio invia, quindi, alla direzione centrale AIMA-tabacco, l'offerta e gli altri documenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, attestando la sussistenza dei suddetti requisiti.

L'ufficio centrale AIMA-tabacco, effettuati i controlli ritenuti necessari, comunica ufficialmente all'offerente l'ammissibilità dell'offerta e la data in cui potranno avere inizio le operazioni di ammasso, nonché le condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto, per la presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle quarantotto ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 22.

*Adempimenti dell'offerente venditore*

Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta da parte dell'AIMA-tabacco, l'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto il controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino di ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto ad esame merceologico, previa apertura e chiusura dei colli e riparazione o sostituzione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati.

L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo di intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta nuove ed i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo dovranno essere cuciti tra loro.

Le ballette dovranno avere le seguenti dimensioni: cm 30 × 40 × 60.

Il tabacco offerto dovrà essere classificato in gradi CEE.

Le suddette prescrizioni sono condizione per l'accettabilità della partita, da parte della commissione incaricata di periziare ed acquistare il tabacco offerto all'intervento.

Art. 23.

*Costituzione della commissione di perizia*

Per la perizia e la presa in carico del tabacco in colli offerto all'intervento il direttore dell'AIMA-tabacco nomina, di volta in volta, una commissione di perizia costituita da almeno tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente, e da un segretario.

Il direttore suddetto prescegIie i dipendenti cui attribuire:

*a*) le funzioni di presidente di commissione di perizia, tra i funzionari tecnici che rivestano le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e qualifiche equiparate, nonché tra i funzionari di ottava qualifica funzionale, in possesso di, o provenienti da, profilo professionale di base, per l'accesso al quale, mediante pubblico concorso, sia previsto il possesso del diploma di laurea ed abilitazione o specializzazione;

*b*) le funzioni di membro di commissione di perizia tra i funzionari tecnici che rivestono la qualifica di «coordinatore capo dei servizi lavorazione» o equiparata (ottava qualifica) e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di «collaboratore capo settore tecnico» (settima qualifica), tenuto conto anche dell'esperienza personale e dei servizi svolti negli anni precedenti;

*c*) le funzioni di segretario di commissione di perizia, tra i funzionari in possesso della qualifica di «collaboratore capo settore tecnico» (settima qualifica) o di «collaboratore tec-

nico» (sesta qualifica) o equiparata, e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di «operatore tecnico» (quinta qualifica).

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'Azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dei membri incaricati dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto e per la classificazione dei tabacchi.

La commissione di perizia, per le necessarie operazioni di magazzino si avvale della collaborazione del «pesatore» incaricato dal direttore dell'AIMA-tabacco e prescelto tra i dipendenti «tecnici» della settima, sesta e quinta qualifica funzionale che svolgano le funzioni di capo centro di controllo o equiparata, attesa la rilevanza fondamentale che assume, in particolare, la determinazione del peso lordo del tabacco in colli alla entrata nel magazzino di ammasso, ai fini del pagamento del prezzo d'intervento sul tabacco netto al conferente, nonché del pagamento all'assuntore dei compensi spettanti per i servizi effettuati relativamente al tabacco netto affidato.

### Art. 24.

*Perizia del tabacco in colli ammesso all'intervento*

Dopo l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, la commissione di perizia e l'offerente, o suo procuratore, procedono alla verifica dell'accettabilità della partita di tabacco offerto all'intervento. I risultati vengono annotati dal segretario della commissione nel verbale di perizia in modo tale che risulti documentata l'accettabilità della partita in ordine alle condizioni che il tabacco:

*a*) sia stato lavoratore a gradi CEE, secondo le indicazioni dell'allegato II del regolamento CEE n. 1979/79 (e rettifica al n. 1979/79 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale CEE» n. L 250 del 4 ottobre 1979) e dei regolamenti CEE n. 2673/80, n. 290/81 e n. 2728/81 e successive modificazioni ed integrazioni;

*b*) sia presentato in conformità di quanto stabilito dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1727/70 e successive modificazioni ed integrazioni;

*c*) non presenti una o più caratteristiche indicate nell'allegato III al regolamento CEE n. 1727/70 modificato con regolamento CEE n. 2596/70 e successive modificazioni ed integrazioni;

*d*) non presenti un tenore di umidità che, in conformità dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1727/70, si discosti di oltre il 3% dal limite ammesso previsto dall'allegato III al regolamento CEE n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e successive modificazioni ed integrazioni;

*e*) non presenti parassiti vivi di alcuna specie, né danni rilevanti provocati da parassiti.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

*a*) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini della applicazione dei prezzi in vigore il giorno di chiusura del verbale di perizia ed acquisto del tabacco offerto all'intervento;

*b*) alla determinazione della tara per l'imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia ed inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina. Tutte le spese relative alla disinfestazione dell'intero locale dovranno essere sostenute dalla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione.

Le quantità dei colli costituenti il campione non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino.

Della percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale di perizia.

Le parti, nel verbale summenzionato danno atto dell'inesistenza di punti controversi ed indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Espletate le operazioni di perizia, e sulla base del peso lordo già accertato all'entrata dal funzionario dell'AIMA-tabacco, nonché delle operazioni fissate dalla commissione di perizia, ed accettate dall'assuntore, per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario AIMA-tabacco emette, per ciascuna varietà e per ciascun offerente «bolletta definitiva» di carico, nella quale vengono indicati in particolare il peso lordo al netto della tara di imballaggio, il tasso di umidità per grado e medio dando carico del prodotto all'assuntore del servizio di ammasso.

L'AIMA-tabacco, in persona del presidente della commissione di perizia, e l'assuntore redigono, quindi, in contraddittorio, e sottoscrivono apposito «verbale di consegna» del prodotto acquistato dall'organismo di intervento. Con tale atto, redatto per varietà e conferente all'ammasso, viene formalmente dato in consegna all'assuntore dall'AIMA-tabacco, il prodotto acquistato del quale vengono sommariamente descritte le caratteristiche e lo stato di conservazione nonché il numero dei colli per grado, il relativo peso lordo e netto, l'umidità accertata all'entrata.

Subito dopo l'emissione della bolletta definitiva di carico, la commissione di perizia provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura ad inchiostrazione indelebile, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'AIMA: «A.I.M.A.-tabacco (intervento)», con la specificazione del raccolto acquistato. Tale dicitura deve sempre risultare sui colli in questione ed eventualmente su quelli ricostituiti

L'AIMA-tabacco e l'assuntore procederanno, inoltre, alla scelta dei colli campione rappresentativi di ciascun grado.

Detti colli campione saranno sigillati a cura delle due parti e tenuti separati dal resto della partita per ogni eventuale controllo e confronto Essi verranno elencati in apposito registro vistato dall'AIMA-tabacco e dall'assuntore e resteranno a disposizione per le visite di confronto che dovranno essere effettuate all'uscita di ogni quantitativo di tabacco di quella determinata partita, allo scopo di accertare la corrispondenza qualitativa del tabacco che esce dal magazzino in comparazione di quello che è a suo tempo entrato.

Sui cartellini applicati sui colli acquistati sarà apposta, con apposito timbro, a cura dell'assuntore, in corrispondenza della classifica del prodotto effettuata dal venditore: «Classifica presentata dalla ditta».

### Art 25.

*Determinazione del prezzo dovuto all'offerente*

Espletata la perizia, e preso in carico dall'assuntore il tabacco acquistato, l'ufficio centrale A.I.M.A.-tabacco liquida l'importo, spettante all'offerente e, previa presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando a detto peso, per la varietà e le qualità stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco, il prezzo d'intervento derivato previsto e che potrà eventualmente essere rettificato in conformità dell'applicazione del regolamento CEE n. 1778/80 del Consiglio del 30 giugno 1980 e del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Infatti, quando un'impresa offre all'intervento, in unica consegna, un quantitativo di tabacco in colli corrispondente ad un quantitativo di tabacco in foglia, ottenuto mediante applicazione del coefficiente di trasformazione di cui all'allegato V del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981, che superi il 25% del quantitativo di tabacco allo stato sciolto risultante dal certificato di premio, il prezzo d'intervento derivato ponderato dovrà essere diminuito del 10% per la quantità eccedente il 25% del tabacco netto in foglia posto sotto controllo.

Per la quantità non eccedente si applica un prezzo pari alla media ponderata per quantità, dei prezzi derivati validi, per le varie qualità, che compongono il conferimento totale.

Per il tabacco in colli, che formi oggetto di più consegne, l'AIMA-tabacco verserà un importo provvisorio calcolato, per ciascun quantitativo consegnato, sulla base del prezzo d'intervento derivato valido per ciascuna delle qualità componenti la partita oggetto della consegna diminuito del 10%.

Dopo l'ultima consegna, l'AIMA-tabacco procederà al calcolo dell'intero importo spettante alla ditta trasformatrice, liquidando il saldo in conformità di quanto previsto dall'art. 1, punto 3, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

### Art. 26.

*Disaccordo tra venditore ed AIMA-tabacco e revoca dell'offerta all'intervento*

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno o più degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale di cui al precedente art. 24, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento dell'intera partita o di parte di essa. In caso di necessità di riclassificazione, il tabacco offerto dovrà essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire all'ufficio centrale AIMA per gli interventi nel settore del tabacco, via Duccio Galimberti n. 47, Roma, entro le quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale è obbligata anche a ritirare il prodotto entro i sei giorni successivi.

La commissione arbitrale di perizia sarà formata da:

*a*) un funzionario, delegato dall'AIMA-tabacco;

*b*) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

*c*) un perito, con funzioni di presidente scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che sarano designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero designato dall'Associazione nazionale dei periti di tabacco.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia, a cura dell'AIMA-tabacco sarà data notizia al presidente con raccomandata R.R.

Il presidente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della nomina, provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-tabacco ed all'offerente, la commissione, nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che, prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti, il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'AIMA-tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, di ridurre o revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione «lavori del primo gruppo, categoria A» relativa ai colli per i quali l'offerta è revocata, nonché delle spese inerenti la «giacenza» del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione la perizia s'intenderà definitiva, secondo la valutazione effettuata dall'AIMA-tabacco. In tal caso l'offerente potrà revocare l'offerta, ritirando il prodotto offerto nel termine massimo dei tre giorni successivi, fermo restando il pagamento delle relative spese, come precedentemente precisato.

### Art. 27.

*Pagamento delle quantità di tabacco in colli acquistati*

Il pagamento sarà effettuato al più presto, dopo presentazione di fattura da parte del conferente, mediante ordinativo diretto intestato al venditore, sulla base del peso netto a pagamento determinato dalla commissione di perizia al prezzo, o ai prezzi di intervento derivato, in vigore alla data di chiusura del verbale di perizia stabiliti con la procedura di cui al precedente art. 25.

---

ALLEGATO 1

Fac-simile di cauzione
per la partecipazione alla licitazione

Banca/Compagnia di assicurazione . . . .

Data . . . . . .

*Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco* - via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

Premesso che la ditta . . . . . (1) intende concorrere alla licitazione indetta dall'AIMA-tabacco con lettera-invito n. . . . . del . . . . ., presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione di tabacco in colli del raccolto . . . da acquistare dall'organismo d'intervento e che, a tal fine, deve prestare cauzione di partecipazione alla gara per l'importo di L. 30.000.000 (trentamilioni), in conformità di quanto previsto dall'atto disciplinare precisato nella stessa lettera-invito.

La sottoscritta banca/compagnia di assicurazioni . . . . . . . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . . . . . . . . . (2) dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA-tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla partecipazione alla licitazione sopra specificata, per l'importo di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca/compagnia sottoscritta rimane obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dall'Azienda medesima, e senza bisogno di costituzione in mora né di previa escussione della ditta . . . . . . . (3) la somma di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

La presente fidejussione si intende valida ed operante dalla data di emissione sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-tabacco, da rilasciarsi il giorno di aggiudicazione provvisoria della licitazione citata in premessa, salvo il caso in cui la ditta sopra indicata rimanga aggiudicataria della citata gara.

In tal caso la presente fidejussione sarà svincolata da codesta Azienda di Stato nel momento in cui sarà presentata dalla ditta aggiudicataria la cauzione prevista dall'art. 5 dell'atto disciplinare citato nella sopra richiamata lettera-invito.

. . . . . . . . . .

(Timbro e firma)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.

(2) Nome, cognome, luogo e data di nascita.

(3) Ripetere i dati di cui al punto (1).

ALLEGATO 2

MODULO APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
(Parte riservata all'ente appaltante)

N. d'ordine dell'appalto ______ anno ______

Denominazione ______

Codice fiscale ______

Prov. ______ Comune ______ Cod. catast. comune ______

Aggiornamento Sì ☐ No ☐

Appalto: ☐ N. progressivo modulo partecipazione ______

oppure

Subappalto: ☐ N. progressivo di subappalto ______

Estremi dell'autorizzazione al subappalto ______

(Parte riservata all'impresa)

1. Impresa:

Denominazione e ragione sociale ______

Sede legale ______

Prov. ______ Comune ______

Cod. catast. comune ______ N. part. IVA ______

2. Iscrizioni:

| | Località | Numero | Anno |
|---|---|---|---|
| Albo cancelleria tribunale | | | |
| Albo nazionale costruttori | | | |
| Albo regionale costruttori | | | |
| Albo camera di commercio | | | |

3. Settore di attività ______

Cod. (rilevato dalla dichiarazione IVA) ______

4. Capitale sociale ______

5. Volume d'affari (ultima dichiarazione IVA) ______

*A*) TITOLARE (IN CASO DI DITTE INDIVIDUALI)

Codice fiscale

Cognome

Nome Sesso Data nascita GG MM AA

Comune nascita Prov. o naz.

Indirizzo: via Prov.

Comune Cod. catast. comune

*B*) CARICHE SOCIALI (IN CASO DI IMPRESA SOCIETARIA)

Carica Codice fiscale

Cognome

Nome Sesso Data nascita GG MM AA

Comune nascita Prov. o naz.

Indirizzo: via Prov.

Comune Cod. catast. comune

Carica Codice fiscale

Cognome

Nome Sesso Data nascita GG MM AA

Comune nascita Prov. o naz.

Indirizzo: via Prov.

Comune Cod. catast. comune

Carica Codice fiscale

Cognome

Nome Sesso Data nascita GG MM AA

Comune nascita Prov. o naz.

Indirizzo: via Prov.

Comune Cod. catast. comune

Data: ....................................................

Firma dell'appaltatore: ....................................................

Data: ....................................................

Visto del responsabile
dell'ente appaltante: ....................................................

PREFETTURA DI ....................................................

N. di protocollo: ....................................................

Data: ....................................................

Timbro e firma: ....................................................

ALLEGATO 3

Fac-simile della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di licitazione

Banca/Compagnia di assicurazione . . . . . . .

Data . . . . . . .

*Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco* - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

Premesso che:

la ditta . . . . . . . . . . . . . . (1) ha concorso alla licitazione privata indetta dall'AIMA-tabacco con lettera-invito n. . . . del . . . . . ., presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione del tabacco in colli del raccolto . . . da acquistare dall'organismo di intervento;

il giorno . . . . la predetta ditta è rimasta aggiudicataria della licitazione di cui trattasi;

ai sensi dell'art. 5 dell'atto disciplinare relativo al raccolto suddetto, la ditta aggiudicataria deve provvedere, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, a prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di licitazione per l'importo di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni);

la sottoscritta banca/compagnia di assicurazioni . . . . . . . . . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . . . . . . . . . . . . (2) dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA - Ufficio centrale per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'aggiudicazione della licitazione e ciò per le prestazioni pecunarie comunque dovute dalla ditta medesima, per irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio oggetto di licitazione, sino alla concorrenza di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione, la banca/compagnia di assicurazioni sottoscritta rimane, quindi, obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza costituzione in mora né previa escussione della ditta, la somma che da codesta Azienda sarà indicata come dovuta dalla precitata ditta sino alla concorrenza di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

La presente fidejussione s'intende valida ed operante dal . . . . . . . . (3) al . . . . . . (4) ed è tacitamente rinnovabile per ognuno dei giorni successivi alla prima scadenza, sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-tabacco da rilasciarsi, in ogni caso, a completa spedizione del prodotto affidato per l'ammasso e la conservazione.

In fede.

. . . . . . . . .
(Timbro e firma)

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita.
(3) Data dell'aggiudicazione provvisoria.
(4) Un anno dalla data di aggiudicazione provvisoria.

(6526)

# ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## Comunicato concernente il cambiamento di cognome di un insignito dell'onorificenza di cavaliere

Con decreto del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma emesso in data 13 maggio 1985, trascritto nei registri di nascita del comune di Roma, anno 1985, parte seconda, il sig. Serpente Gianfranco veniva autorizzato a cambiare il cognome in Tiberti Gianfranco.

Ciò stante, l'onorificenza di cavaliere conferita con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* **n. 59 del 2 marzo** 1982, pag. 26, colonna seconda, rigo ottantacinquesimo, nel contingente che si riferisce al Ministero dell'interno, alla classe dei cavalieri, deve intendersi concessa al sig. Tiberti Gianfranco.

**(6543)**

# CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

## Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti l'obbligazione 6% serie ordinaria ventennale dell'incorporato ICIPU.

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1985, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1986:

1) 6 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione trentaquattresima:*

Estrazione a sorte di:
n. 822 titoli di L. 50.000
» 576 titoli di » 500.000
» 493 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 822.100.000;

*Emissione trentacinquesima:*

Estrazione a sorte di:
n. 680 titoli di L. 50.000
» 678 titoli di » 500.000
» 827 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.200.000.000;

*Emissione trentaseiesima:*

Estrazione a sorte di:
n. 546 titoli di L. 50.000
» 798 titoli di » 500.000
» 2.856 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.282.300.000;

*Emissione trentasettesima:*

Estrazione a sorte di:
n. 4.524 titoli di L. 50.000
» 1.810 titoli di » 500.000
» 1.131 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.262.200.000;

*Emissione trentottesima - 1ª tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 591 titoli di L. 50.000
» 638 titoli di » 500.000
» 1.201 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.549.550.000;

*Emissione trentottesima - 2ª tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 888 titoli di L. 50.000
» 957 titoli di » 500.000
» 1.801 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.323.900.000;

*Emissione trentottesima* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.464 titoli di L. 50.000
» 1.098 titoli di » 500.000
» 1.573 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.195.200.000;

*Emissione trentanovesima* - 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 631 titoli di L. 50.000
» 451 titoli di » 500.000
» 1.073 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.330.050.000;

*Emissione trentanovesima* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 365 titoli di L. 50.000
» 261 titoli di » 500.000
» 705 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 853.750.000;

*Emissione trentanovesima* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 142 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 142.000.000;

*Emissione quarantesima*:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 50.000
n. 152 titoli di » 500.000
» 103 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 180.550.000;

*Emissione quarantunesima*:

Estrazione a sorte di:

n. 322 titoli di L. 50.000
» 269 titoli di » 500.000
» 765 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 915.600.000;

*Emissione quarantunesima* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 496 titoli di L. 50.000
» 604 titoli di » 500.000
» 1.430 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.756.800.000.

Totale generale L. 18.814.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

**(6656)**

# CIRCOLARI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 24 ottobre 1985, n. **1/24.**

**Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli 8, 14, 15, 27, 98 e della causale 49a).**

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è così modificata:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 8 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) PROVVISTA DELLE BANCHE ABILITATE MEDIANTE LINEE DI CREDITO CONCESSE DA NON RESIDENTI.

Le banche abilitate possono ricevere da non residenti facilitazioni in valuta ed in lire di conto estero, sotto forma di linee di credito, che abbiano durata non superiore a diciotto mesi.

L'utilizzo delle linee di credito deve avvenire secondo forme tecniche liberamente scelte dalle banche abilitate, ferma restando la preclusione ad effettuare quelle operazioni che siano vietate da specifiche disposizioni valutarie.

2) IMPIEGHI IN VALUTA DELLE BANCHE ABILITATE MEDIANTE LINEE DI CREDITO CON NON RESIDENTI.

Le banche abilitate possono concedere facilitazioni in valuta a banche e primaria clientela non residenti (linee di credito passive) di durata non superiore a diciotto mesi sempreché siano destinate a finanziamenti di operazioni commerciali, alle quali partecipino o meno residenti.

Le facilitazioni a banche e primaria clientela non residenti, destinate al finanziamento di operazioni diverse da quelle commerciali, sono subordinate al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sempreché il rimborso avvenga entro diciotto mesi dalla data di utilizzo.

Le facilitazioni di credito utilizzabili attraverso le forme tecniche dello « scoperto transitorio di corriere » sono limitate alle banche non residenti ed il rimborso deve avvenire entro dieci giorni dalla data di utilizzo.

Le linee di credito con durata superiore a diciotto mesi sono subordinate ad autorizzazione particolare del Ministero del commercio con l'estero.

3) IMPIEGHI DELLE BANCHE ABILITATE IN LIRE CON NON RESIDENTI.

Le facilitazioni in lire concesse da banche abilitate a non residenti sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero. E' fatta eccezione per quelle facilitazioni che si realizzano a seguito di escussione di garanzie concesse a favore di residenti nell'interesse di non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

Quando le banche abilitate, su disposizione di non residenti, abbiano confermato un'apertura di credito a favore di residenti, le stesse possono procedere al pagamento solo quando i non residenti costituiscano in tempo utile i fondi necessari alla relativa esecuzione attraverso i conti esteri in lire ovvero quando le banche abilitate, contestualmente al pagamento, si costituiscano creditrici in valuta di conto valutario per importo pari al controvalore delle lire da utilizzare, determinato in base al cambio ufficiale del giorno della operazione. Sui saldi debitori liquidi che dovessero eventualmente verificarsi nei conti esteri di che trattasi per l'inadempienza dei titolari, accertabili da parte delle banche abilitate solo successivamente all'esecuzione delle operazioni che hanno dato luogo allo scoperto, dovrà essere imputato ai titolari stessi un importo in lire corrispondente all'utile in ipotesi realizzabile in dipendenza dell'eventuale variazione giornaliera di segno positivo del cambio medio ufficiale del dollaro rispetto a quello del giorno precedente. Detto importo in lire dovrà da parte delle banche essere calcolato e retrocesso all'Ufficio italiano dei cambi con l'osservanza delle particolari istruzioni all'uopo impartite alle stesse.

4) IMPIEGHI BANCARI IN VALUTA ESTERA A FAVORE DI RESIDENTI.

I - *Finanziamenti in valuta estera.*

Le banche abilitate possono concedere a residenti finanziamenti in valuta di conto valutario per le causali successivamente indicate, con l'osservanza delle seguenti norme di carattere generale:

la durata iniziale o prorogata dei finanziamenti non può superare i diciotto mesi dalla data di erogazione;

i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi possono essere erogati solo da banche che siano state a ciò abilitate dai competenti organi monetari;

la valuta deve essere accreditata in un conto valutario o in un conto autorizzato intestato all'operatore ed essere utilizzata per le destinazioni previste, a seconda dei casi, negli articoli 27, 30 e 32 del decreto;

la valuta inizialmente erogata può essere trasformata in altre valute mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza iniziale o prorogata, del finanziamento stesso;

il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio del giorno di accertamento degli interessi maturati.

Le disposizioni di cui al comma precedente relative ai finanziamenti facoltativi si applicano anche ai finanziamenti obbligatori.

*A*) Finanziamenti all'importatore di merci e servizi.

I finanziamenti della specie — fermo restando quanto prescritto per il finanziamento obbligatorio per pagamenti anticipati all'estero — possono essere erogati:

*a*) per regolamenti anticipati di merci e di servizi;

*b*) per regolamenti posticipati di merci diverse dai prodotti siderurgici compresi nelle voci doganali 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18 e per regolamenti posticipati di servizi;

*c*) per regolamenti di forniture estere di energia elettrica all'ENEL nonché di forniture di dati e dossiers tecnici occorrenti per l'installazione di macchinari importati.

L'estinzione dei finanziamenti è consentita anche prima della scadenza convenuta tra banca e operatore.

*B*) Finanziamenti di crediti dell'esportatore di merci e servizi.

I finanziamenti della specie possono essere erogati per esportazioni di merci effettuate e prestazioni di servizi rese a non residenti, nonché per contratti relativi ad esportazioni da effettuare ed a servizi da rendere a non residenti. La scadenza del finanziamento non può essere successiva alla data prevista per l'inoltro all'Ufficio italiano dei cambi dell'eventuale segnalazione di inadempienza relativa all'operazione sottostante.

In mancanza di introiti dall'estero il finanziamento non può essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione finanziata, se non previo esame della relativa documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. Tuttavia, trascorsi diciotto mesi dall'erogazione della valuta, qualora l'operazione sottostante non abbia ancora avuto luogo, la banca può procedere d'iniziativa all'estinzione del finanziamento, segnalando contestualmente all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio elaborazioni statistiche) la circostanza e precisandone i motivi.

Una volta che abbia avuto luogo l'operazione, il finaziamento può essere estinto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza contrattualmente convenuta tra banca e operatore, fermo restando che l'operatore ha l'obbligo di destinare il ricavo dell'operazione finanziata all'estinzione del relativo finanziamento, se questo è ancora in essere. A tal fine, se la banca alla quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricevuta alla banca finanziatrice, affinché questa possa provvere alla relativa estinzione.

Qualora il finanziamento sia ancora in essere alla scadenza iniziale o prorogata, lo stesso può essere prorogato fino alla data prevista per l'inoltro all'Ufficio italiano dei cambi dell'eventuale segnalazione d'inadempienza. Contestualmente all'invio di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto.

*C*) Finanziamenti ai titolari di conti autorizzati.

Per consentire ai titolari di conti autorizzati di effettuare i regolamenti anche nel caso di temporanee carenze di disponibilità dei conti stessi, le banche abilitate possono concedere finanziamenti in valuta, osservate le disposizioni di attuazione dell'art. 30 del decreto.

La durata iniziale o prorogata del finanziamento non può superare i diciotto mesi dalla data di erogazione della valuta.

L'estinzione deve avvenire con valuta di conto autorizzato ovvero, per le compagnie di navigazione, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, con ricorso al mercato dei conti valutari; in entrambi

i casi il rimborso può avvenire anche prima della scadenza dei termini convenuti tra banca e titolare del conto.

*D*) Finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni e prestazioni di servizi con regolamento posticipato fino a diciotto mesi.

Le banche possono procedere all'erogazione di finanziamenti in valuta a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, il cui regolamento posticipato sia inizialmente previsto oltre dodici mesi ed entro diciotto mesi dalla data della relativa esportazione o prestazione del servizio, per una quota non inferiore al 50 % del valore del credito e di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa all'estero, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione degli introiti.

I finanziamenti onde trattasi, quando a fronte di esportazioni, devono essere erogati esclusivamente per operazioni assistite da benestare ordinario e non oltre la data di rilascio del medesimo.

Nel caso di mancato introito della valuta alla scadenza inizialmente prevista, ove non si addivenga alla proroga dei termini della sottostante operazione secondo le modalità stabilite al punto 11) sub *A*) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12 il finanziamento deve essere prorogato fino all'invio della segnalazione di inadempienza; i termini della procedura per l'invio di detta segnalazione decorrono dalla scadenza sopra menzionata; contestualmente all'inoltro di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari.

L'estinzione del finanziamento prima della scadenza convenuta (iniziale o prorogata) è consentita:

d'iniziativa, soltanto con il ricavo dell'estero;

previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Servizio autorizzazioni), nel caso in cui l'operazione finanziata non abbia avuto luogo;

previa autorizzazione dell'Ufficio (Servizio autorizzazioni) negli altri casi.

II - *Finanziamenti mediante sconto di crediti verso non residenti.*

Le banche abilitate possono procedere allo sconto di crediti in valuta estera con scadenza fino a diciotto mesi, di cui siano titolari residenti nei confronti di non residenti per effetto di operazioni autorizzate diverse dai movimenti di capitali. In particolare si precisa che alle banche è tra l'altro consentito scontare pro-soluto o pro-solvendo effetti cambiari ovvero altri documenti rappresentativi di crediti verso non residenti o di merci a questi venduti da residenti.

Lo sconto di crediti oltre i diciotto mesi è consentito solo se le banche siano state abilitate dai competenti organi monetari a concedere finanziamenti oltre il breve termine ovvero se i crediti vengano riscontati all'estero entro diciotto mesi dall'effettuazione dello sconto.

L'impegno valutario è assolto quando si realizza l'introito dall'estero a regolamento del credito scontato; quando il credito è riscontato all'estero, l'impegno si intende assolto contestualmente al ricavo del risconto.

Queste ultime disposizioni si applicano anche agli impegni relativi a crediti in lire verso non residenti ».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 sono sostituite dalle seguenti:

« Qualora l'importazione, la prestazione del servizio ovvero il regolamento dell'introito del transito non risultino ancora effettuati alla scadenza che banca e operatore hanno attribuito al finanziamento, il finanziamento stesso deve essere prorogato fino al verificarsi di tali presupposti ma, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data dell'erogazione della valuta, salvo che non sia stabilito un termine più ampio con autorizzazione particolare. Alla fine di tale periodo il finanziamento deve essere estinto.

Nel caso di finanziamento concesso per il regolamento anticipato di beni acquistati in transito e destinati a lavori e/o forniture all'estero a favore di non residenti con introito previsto nell'ambito di dette forniture, ovvero di finanziamento concesso per l'acquisto in transito di beni strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero, il presupposto per l'estinzione del finanziamento è rappresentato dall'arrivo nel Paese estero delle merci acquistate in transito; tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione.

Si precisa, inoltre, che:

*a*) nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione dell'operatore residente, presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro quattro mesi dalla data dell'erogazione ovvero a restituire la valuta anticipata nell'eventualità che la stessa non venga utilizzata totalmente o parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca estera, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro mesi dalla data di erogazione, oppure in Italia, subito dopo il rientro dell'operatore, purché l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale;

*b*) nel caso di cessione ad altro residente di merci estere già regolate, il finanziamento acceso a nome del cedente e utilizzato per il regolamento può essere girato al cessionario, ferma restando la scadenza originaria; altrimenti può essere acceso, a nome del cessionario, un nuovo finanziamento, con la medesima scadenza del precedente, da utilizzare per l'estinzione del finanziamento originario. Qualora il nuovo finanziamento venga accordato per l'importo della fattura di rivendita delle merci estere, l'importo rappresentante l'utile valutario dell'operazione deve essere immediatamente negoziato contro lire.

Limitatamente ai finanziamenti obbligatori accesi a fronte di regolamenti anticipati di merci e servizi, è data facoltà agli interessati di mantenere in essere il finanziamento medesimo, una volta verificatisi i presupposti cui è legata la possibilità di estinguere il finanziamento obbligatorio. In tal caso devono trovare applicazione le norme che disciplinano i finanziamenti facoltativi, in particolare per quanto attiene alla durata, alle eventuali proroghe ed alla estinzione.

Gli esportatori e gli spedizionieri residenti, che non siano titolari di conto autorizzato, possono anticipare per conto dei non residenti, le spese di trasporto e quelle relative agli accessori commerciali, poste per contratto a carico dei non residenti medesimi, esclusi-

vamente con valuta derivante da finanziamento di banca abilitata, osservate le disposizioni stabilite in materia nelle causali 1) e 9) dell'allegato *A* al decreto.

* * *

In relazione a quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 ottobre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985 che ha abolito l'obbligo del finanziamento a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero si precisa che i finanziamenti della specie, in essere alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, possono essere estinti in via anticipata ».

3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 15 sono sostituite dalle seguenti:

« 1) Per il reinvestimento automatico di utili maturati da residenti su quote di fondi comuni di investimento esteri non autorizzati ad operare in Italia, il conteggio dell'importo in lire da versare dovrà avvenire sulla base del cambio vigente il giorno in cui viene effettuato il reinvestimento degli utili.

2) Le banche presso le quali vengono costituiti i depositi devono, quotidianamente, girare alla Banca d'Italia territorialmente competente il totale delle disponibilità accreditate il giorno precedente in tali depositi, avendo, peraltro, cura di inserire, nelle segnalazioni all'Ufficio prescritte per gli investimenti, gli estremi del relativo deposito.

3) I depositi non possono essere svincolati prima del realizzo dei relativi investimenti; fermo restando quanto stabilito in ordine al mantenimento del deposito nel caso di cessione prima di un anno a non residenti degli investimenti, lo svincolo deve avvenire proporzionalmente al disinvestimento e previo nulla osta della sede della Banca d'Italia cui, a suo tempo, sono stati girati gli importi depositati, la quale, accertato l'avvenuto disinvestimento (totale o parziale) sulla base della necessaria documentazione, procede:

a rilasciare il nulla osta per lo svincolo (totale o parziale) del deposito;

a retrocedere alla banca le relative disponibilità;

ad inviare all'Ufficio (Servizio autorizzazioni) copia del nulla osta, con l'indicazione dei dati atti ad individuare l'operazione (data e importo dell'investimento, investitore, moduli di segnalazione, ecc.).

Si precisa che ai depositi vincolati già costituiti a fronte di investimenti eseguiti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in riferimento si applicano le riduzioni di aliquote introdotte con il decreto stesso. Pertanto la Banca d'Italia territorialmente competente procede, su richiesta della banca abilitata intervenuta nell'operazione, allo svincolo dei depositi costituiti fino alla concorrenza della nuova aliquota.

Si precisa, altresì, che l'esonero generale dal deposito per gli investimenti diretti si applica anche ai depositi eventualmente costituiti per tali operazioni antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in riferimento. Pertanto la Banca d'Italia territorialmente competente, procede, su richiesta della banca abilitata intervenuta nell'operazione, allo svincolo dei depositi costituiti.

Si precisa, infine, che l'obbligo di mantenere il deposito nei casi di cessione degli investimenti prima di un anno dalla data di acquisto, di cui al terzo comma dell'articolo in riferimento, deve intendersi riferito alle sole operazioni di cui al primo comma dell'articolo medesimo.

4) Le competenti sedi della Banca d'Italia, inoltre, devono segnalare mensilmente all'Ufficio (Servizio autorizzazioni) per ciascuna banca, gli accreditamenti, gli addebitamenti ed i saldi degli appositi conti intestati alle banche stesse.

5) Le domande di deroga all'obbligo del deposito — quando da inviare all'Ufficio italiano dei cambi — devono essere presentate tramite banca abilitata ».

4) Le disposizioni di attuazione dell'art. 27 sono sostituite dalle seguenti:

« I conti di cui all'articolo in riferimento sono accreditati con:

1) valuta di accertata provenienza estera acquisita dal titolare del conto, direttamente o anche tramite banca abilitata, a regolamento di operazioni autorizzate (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 del decreto). Tale valuta può essere utilizzata, se accreditata, con ritardo rispetto al termine di cui al ripetuto articolo 23:

*i*) per contestuale cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno di acquisizione e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento avvenga dopo il quindicesimo giorno ed entro il quarantacinquesimo dall'acquisizione della valuta;

*ii*) per farne immediato giro in favore dell'Ufficio italiano dei cambi (cui le banche segnaleranno, per le determinazioni di competenza, l'operazione secondo le istruzioni ad esse impartite), ove l'accreditamento avvenga oltre il termine sopra indicato;

2) valuta proveniente da conto di attesa ordinario. Tale valuta può essere utilizzata:

*i*) alla stregua della valuta di cui alla lettera *a*) dell'articolo in riferimento, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga entro trenta giorni dall'apertura del conto di attesa;

ovvero

*ii*) per l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno di apertura del conto di attesa e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga successivamente al trentesimo giorno dall'apertura del conto d'attesa medesimo;

3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da conto estero in lire. L'acquisto è consentito ai residenti beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, sempreché sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre quindici giorni dalla data di avviso di bonifico;

4) valuta derivante da acquisto contro lire interne sia a pronti che a termine in contropartita con banca abilitata, consentito ai residenti che siano in grado di documentare il loro impegno ad effettuare un determinato pagamento in valuta;

5) valuta derivante dalla conversione di diversa valuta giacente in conto valutario intrattenuto dal medesimo nominativo ed ancora in termini di validità.

Tale valuta è accreditata con identica validità di quella convertita originariamente e con le medesime caratteristiche ai fini dell'utilizzo;

6) valuta derivante da finanziamento in valuta concesso da banche abilitate;

7) valuta girata da altre banche. Tale valuta, che deve essere accreditata dalla banca girataria in un conto intestato al medesimo nominativo, conserva la medesima validità e le stesse caratteristiche.

Possono essere addebitati per:

1) pagamenti consentiti;

2) rimborsi in linea capitale di finanziamenti concessi dalle banche abilitate;

3) esecuzione di contratti di vendita a termine di valuta stipulati dal titolare del conto in contropartita con banca abilitata;

4) conversione in altra valuta;

5) conversione in lire da accreditare in conto estero per il regolamento dell'operazione finanziaria nel caso di valuta derivante da finanziamento all'importatore;

6) negoziazione sul mercato di valuta di diretta acquisizione in termine di validità; in ogni caso l'addebitamento del conto cedente deve essere effettuato e datato contestualmente all'accreditamento del conto cessionario e alla negoziazione di valuta;

7) cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio della valuta non utilizzata nei prescritti termini di validità (per le valute non di diretta acquisizione, la cessione al minor cambio, ovviamente, può avvenire anche prima della scadenza dei termini) o nei casi di ritardato accreditamento.

Per la valuta scaduta di validità, il minor cambio è quello verificatosi tra il giorno di accreditamento nel conto valutario e quello della effettiva offerta in cessione;

8) giro all'Ufficio italiano dei cambi nel caso di ritardato accreditamento, come previsto ad *ii*) sub punto 1) degli accreditamenti;

9) giro ad altra banca in favore dello stesso titolare del conto.

*N.B.* — La valuta prelevata dai conti per il regolamento di determinate operazioni e non utilizzata nel modo disposto o dichiarato ovvero restituita dall'estero in seguito allo scioglimento del contratto o per ripetizione di indebito, deve essere riaccreditata nel conto valutario dell'operatore per l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi il quale ne effettua l'acquisto sulla base del minor cambio medio giornaliero accertato fra il giorno dell'iniziale accreditamento nel conto (valutario o di attesa) e quello della effettiva cessione. E' fatta eccezione nelle ipotesi in cui il regolamento in favore dell'estero sia stato effettuato con valuta derivante da finanziamento obbligatorio acceso ai sensi dell'art. 14. In tal caso la valuta introitata dall'estero deve essere accreditata nel conto valutario per l'estinzione del finanziamento medesimo.

Il reintegro deve avvenire nella stessa valuta a suo tempo prelevata.

E' consentito invece il riaccreditamento di valuta rimborsata agli operatori in Italia:

dal beneficiario estero, successivamente al perfezionamento dell'operazione a fronte della quale è stata a suo tempo trasferita (rimborsi: per calo peso, differenza di qualità della merce, ecc.);

da compagnie di assicurazione (o dal fornitore estero per vendite CIF) a titolo di indennizzo per sinistro o avaria merci valutariamente già regolate;

a fronte di riesportazioni di merci estere che vengono restituite per inadempienze contrattuali;

a fronte di crediti documentari precedentemente disposti sull'estero da banche abilitate per conto di operatori residenti e negoziate "sotto riserva" dalle banche estere ».

5) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 98 vengono introdotte, in premessa, le seguenti precisazioni:

« Si precisa che, nei casi di cessione tra residenti ai sensi dell'articolo in riferimento delle attività sull'estero ivi considerate, gli adempimenti stabiliti a seconda dei casi dagli articoli 18, 19 e 20 devono essere osservati, nei termini prescritti, dai cessionari e che, ove tali adempimenti risultino già eseguiti dai cedenti, le relative variazioni devono essere comunicate alle banche abilitate competenti entro novanta giorni dal verificarsi di tale variazione.

Si precisa che i residenti, nei rapporti che intervengono tra di essi possono concedere in garanzia crediti non scaduti verso non residenti relativi ad operazioni autorizzate ».

6) Alle disposizioni di attuazione della causale 49*a*) « Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo », paragrafo I) « Assegnazioni di valuta a residenti » sono apportate le seguenti modificazioni:

nel quarto comma, relativo all'elenco dei mezzi di pagamento, viene aggiunta la seguente lettera:

« *g*) *carte di credito* »;

dopo il quarto viene introdotto il seguente comma:

« Assegnazioni di valuta per importi eccedenti il massimale turistico sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero »;

nel paragrafo relativo alle disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio di singoli mezzi di pagamento viene aggiunto il seguente punto:

« 4) *Carte di credito*

La carta di credito è utilizzabile per l'acquisto di beni d'uso fino al controvalore di Lit. 1.600.000 a persona per viaggio ovvero, qualora il turista residente si avvalga, per il determinato viaggio, degli altri mezzi di pagamento, è utilizzabile nei limiti dell'eventuale quota residua di massimale. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme stabilite nel paragrafo relativo alle "Disposizioni particolari per l'utilizzo delle carte di credito" delle disposizioni di attuazione della causale 52) circa il rilascio delle carte, l'obbligo per gli enti di effettuare le relative segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi e di far sottoscrivere agli utilizzatori delle carte la dichiarazione d'impegno. Si precisa che gli utilizzatori di carte di credito per l'acquisto all'estero di beni d'uso devono conservare la relativa documentazione idonea a dimostrare il 75% delle spese effettuate oltre il limite di Lit. 5.000.000 quando la spesa complessiva per anno solare, sostenuta con l'impiego delle carte di credito e degli altri mezzi di pagamento autorizzati, superi l'ammontare di Lit. 5.000.000 ».

*Il direttore*: MONTERASTELLI

(6611)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per titoli, a sei posti di dirigente superiore nella carriera direttiva del quadro L - dirigenti per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, relativa alle nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili e militari dello Stato;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, concernente le norme integrative della predetta legge del 1968, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, concernente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-1984 per il personale dipendente delle camere di commercio;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico, dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di dirigente superiore nella carriera direttiva del quadro L - dirigenti per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

*a*) gli impiegati dell'ex carriera direttiva dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura appartenenti alla qualifica ottava bis;

*b*) gli impiegati dell'ex carriera direttiva dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura appartenenti all'ottava qualifica funzionale che avessero già acquisito la cessata qualifica di capo servizio o che siano pervenuti alla predetta ottava qualifica ai sensi dell'art. 109 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio medesimo, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982;

*c*) gli impiegati del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Gli aspiranti debbono essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - ufficio concorsi - Via Molise n. 2 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dal Ministero.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

*b*) la data ed il luogo di nascita;

*c*) la qualifica rivestita e l'ufficio presso il quale prestano servizio;

*d*) il domicilio ed il preciso indirizzo, con il recapito telefonico, al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*e*) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Le domande debbono essere corredate da copia autenticata, in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dello stato di servizio civile e, i candidati funzionari delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere stesse, attestante l'ex carriera di appartenenza e la qualifica funzionale in cui sono inquadrati.

Su richiesta del Ministero le camere di commercio sono tenute a presentare i fascicoli personali dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli impiegati del Ministero è sufficiente il visto del dirigente generale o del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I titoli e le pubblicazioni dovranno essere presentati, con il relativo elenco in duplice copia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo sarà stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dal Ministero.

I titoli e le pubblicazioni si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sull'involucro dovranno essere riprodotte chiaramente le generalità del concorrente e gli estremi del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e pubblicazioni presentati in precedenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.

I titoli debbono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e valutati a tale data.

Alle domande vanno allegati:

*a*) i rapporti informativi relativi agli ultimi cinque anni precedenti a quello del presente decreto;

*b*) i titoli attinenti alla cultura, alla preparazione professionale ed alla particolare attitudine a ricoprire il posto di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per i corsi di formazione e aggiornamento professionale dovrà essere prodotta apposita certificazione in ordine alla durata, frequenza, programma ed esito finale;

*c*) gli incarichi ed i servizi speciali regolarmente espletati ed inerenti materie di interesse e competenza istituzionale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura conferiti da pubbliche amministrazioni. Per gli incarichi di partecipazione a commissioni, comitati e a collegi vari nell'attestazione rilasciata dall'organo che ha conferito l'incarico dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento con cui l'incarico è stato affidato, la durata e l'eventuale effettivo svolgimento di esso; tale ultima indicazione ha particolare rilevanza nel caso di nomina di membri supplenti. Non saranno valutati gli incarichi direttamente connessi con le funzioni svolte in ufficio.

I documenti di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli di cui ai precedenti punti *b*) e *c*) non potranno essere rettificati.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in un unico esemplare.

Saranno accettati soltanto i lavori pubblicati entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non formeranno oggetto di valutazione:

1) le pubblicazioni effettuate in collaborazione se non risulti dalla pubblicazione medesima la parte di cui è autore il candidato;

2) gli articoli pubblicati sulla stampa quotidiana.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente e da quattro membri, di cui un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente, un docente universitario di materie economico-finanziarie e due impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso determinerà preliminarmente i criteri di massima ed i relativi coefficienti ai fini della formazione della graduatoria generale di merito.

A parità di merito saranno applicate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti.

Art. 7.

I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti saranno nominati dirigenti superiori nella carriera direttiva del quadro L - dirigenti per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Alla destinazione dei vincitori provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere delle camere di commercio interessate.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, nella sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1985

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1985*
*Registro n. 12 Industria, foglio n. 70*

**(6481)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di ingegneria civile . . . . . . . posti 2
istituto di ingegneria chimico-alimentare . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di ani 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, via Urbano II - 84100 Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora, con una sola domanda sia richiesta la partecipazione ad entrambi i concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uso solo di essi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

**(6614)**

## Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio chimico-biologico presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso la cattedra di biologia molecolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo assistente sanitario.

Titolo di studio: diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

**(6615)**

### Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Cassino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa (quarta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie ed istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Cassino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cassino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'Università di Cassino, via Zamosch, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cassino.

**(6657)**

### Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica medica generale e terapia medica (seconda categoria) . . . . . . . . posti 10

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ed il diploma di infermiere generico. Possono partecipare altresì coloro i quali siano in possesso del diploma di infermiere professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica, seconda cattedra, alle ore 9 del giorno 16 dicembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

**(6658)**

### Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di patologia speciale medica per le esigenze della cattedra di nefrologia . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di anatomia umana normale per le esigenze della seconda cattedra . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, fermo restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di scienze delle costruzioni . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, fermo restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6616)

**Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Torino**

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di segretario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, via Po n. 17 - 10124 Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

| | |
|---|---|
| *Servizi generali del rettorato* | posti 4 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| istituto di anatomia e istologia patologica | » 1 |
| istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica | » 1 |
| istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso | » 1 |
| istituto di clinica dermatologica (programma 1) | » 1 |
| istituto di clinica dermatologica (programma 2) | » 1 |
| istituto di medicina interna - cattedra di clinica medica A | » 3 |
| istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica | » 2 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| servizi generali | » 1 |
| istituto di fisica generale | » 1 |
| *Dipartimento di clinica analitica* | » 1 |
| *Facoltà di farmacia*: | |
| istituto di chimica farmaceutica applicata | » 1 |
| istituto di chimica farmaceutica e tossicologica | » 1 |
| istituto di farmacologia e farmacognosia | » 1 |

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Torino - Ufficio del personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora, con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo di essi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6617)

**Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università della Tuscia - Viterbo**

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, via S. G. Decollato - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(6613)

**Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di trentacinque posti di direttore di ruolo nei conservatori di musica.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1983, registro n. 69, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1983, n. 331, con il quale fu bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di trentacinque posti di direttore di ruolo nei conservatori di musica;

Considerato che, a pubblicazione avvenuta del bando di cui sopra, sorsero perplessità sia negli aspiranti che nella stessa amministrazione in ordine ai requisiti che gli interessati dovevano possedere per accedere al concorso.

Considerato che, stante la delicatezza della situazione in rapporto sia alla possibilità che il concorso potesse venire interrotto o annullato a seguito di decisioni giurisdizionali, sia anche in diretta relazione alla carica innovativa della legge 20 maggio 1982, n. 270, rispetto alle precedenti norme, il Ministero della pubblica istruzione ritenne opportuno acquisire, sulla materia, il parere del Consiglio di Stato prima di procedere all'espletamento delle prove del concorso;

Visto il parere 1430/84 con il quale il Consiglio di Stato, nell'adunanza tenuta dalla seconda sezione il 24 ottobre 1984, ha ritenuto del tutto appropriate le disposizioni richiamate dal bando e, come tali, applicabili in sede di espletamento del concorso;

Considerato, tuttavia, che le obiettive difficoltà interpretative accennate possono avere indotto alcuni aspiranti a non presentare la relativa domanda di partecipazione e ritenuto, altresì, che è interesse della pubblica amministrazione consentire al maggior numero di candidati di prendere parte alla procedura concorsuale, al fine di poter selezionare, fra tutti, i più meritevoli e qualificati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di direttore di ruolo nei conservatori di musica, è riaperto fino alla scadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le domande di ammissione debbono essere presentate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro il termine di cui all'art. 1 del presente decreto. I requisiti di ammissione restano quelli fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 1983.

I candidati, che avevano già presentato la domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 27 luglio 1983, hanno facoltà d'integrare la domanda stessa, entro il termine di cui all'art. 1 del presente decreto mediante l'invio di ulteriori titoli conseguiti entro il termine medesimo.

Art. 3.

La prova scritta del concorso indicato nelle premesse verrà espletata nella sede che il Ministero della pubblica istruzione si riserva di comunicare a ciascun candidato.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1985

*Il Ministro*: FALCUCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre* 1985
*Registro n.* 72 *Istruzione, foglio n.* 106

**(6587)**

**Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di ingegneria gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Povo (Trento), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1985, ore 13;
seconda prova: 3 dicembre 1985, ore 13.

**(6545)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo all'inquadramento e all'assegnazione della sede di servizio di quarantuno idonei agli esami per la carriera esecutiva tecnica, ruolo degli assistenti e disegnatori, dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla legge n. 33/1980.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 del Bollettino ufficiale dell'agosto 1985 del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 12 settembre 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1985, numero P1/11339, concernente l'inquadramento e l'assegnazione di sede di servizio, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138, di quarantuno idonei agli esami per la carriera esecutiva tecnica dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo degli assistenti e disegnatori, di cui alla legge n. 33/80.

**(6384)**

**Avviso relativo all'inquadramento e all'assegnazione della sede di servizio di ventidue idonei agli esami per la carriera di concetto, ruolo dei geometri, dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla legge n. 33/1980.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale dell'agosto 1985 del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 12 settembre 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1985, numero P1/11340 concernente l'inquadramento e l'assegnazione di sede di servizio, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138, di ventidue idonei agli esami per la carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo dei geometri, di cui alla legge n. 33/80.

**(6385)**

## REGIONE VENETO

**Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di medicina generale dell'ospedale di Pieve di Cadore presso l'unità sanitaria locale n. 1.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) della divisione di medicina generale dell'ospedale di Pieve di Cadore - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina: medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

**(6630)**

## REGIONE PIEMONTE

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1/23**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1/23, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);
un posto di dietista (operatore professionale di prima categoria - collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescitti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del presidio ospedaliero «Martini» di Torino.

**(6591)**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

cinquantaquattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale coordinatore - dietista;
tre posti di operatore professionale coordinatore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

sei posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

**(6662)**

**Assunzione per chiamata diretta per il conferimento di undici posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 69.**

E' indetto pubblico avviso, per chiamata diretta, per il conferimento in ruolo di undici posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale della U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

**(6598)**

**Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi pubblici a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 63.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 16 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 6604 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « *tre* posti di assistente medico divisione di chirurgia generale », leggasi: « *due* posti di assistente medico della divisione di chirurgia generale ».

**(6625)**

## PROVINCIA DI TRENTO

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale - presidio ospedaliero di Ala - area funzionale di medicina (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di psichiatria - area funzionale di medicina (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'unità sanitaria locale in Rovereto (Trento).

**(6594)**

## ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di caposala;

dieci posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

**(6597)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
*Tip. DEL MAINO*
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
*Libreria DEI CONGRESSI*
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
*Libreria LORENZELLI*
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
*Corso Garibaldi, 115*

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
*Via Roma, 64/D*
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
*Piazza V. E. Orlando 15/16*
◇ **RAGUSA**
*Libreria DANTE*
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
*Corso A. Palladio, 41/43*

## ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
*Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE*
Piazza Municipio

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

### MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
*Libreria LOBRANO*
Via Sassari

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerut', piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 86.000 |
| | semestrale | L. | 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 119.000 |
| | semestrale | L. | 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 114.000 |
| | semestrale | L. | 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 101.000 |
| | semestrale | L. | 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 196.000 |
| | semestrale | L. | 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 33.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**